

INTRODUZIONE

*“La giustizia nei confronti dell’individuo,
fosse anche il più umile, è tutto. Il resto viene dopo”.*
Mohandas Karamchand Gandhi, Young India, 1919/1932

INTRODUZIONE

In un suo famoso scritto apparso, per la prima volta, nel 1935, Piero Calamandrei, Padre Costituente della Repubblica italiana e autorevole intellettuale, citando il motto *habent sua sidera lites*¹, affermava con vigore che l’autore dello stesso dovesse essere, necessariamente, «un causidico senza scrupoli e senza passione, che voleva con esso giustificare tutte le negligenze, addormentare tutti i rimorsi, scansare tutte le fatiche»².

L’Autore, dunque, facendo espressamente riferimento a negligenze, rimorsi e fatiche, non negava il fatto che, anche nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, potessero esserci momenti genericamente definibili come patologici, ma, allo stesso tempo, sosteneva che «chi ha fede nella giustizia riesce in ogni caso, anche a dispetto degli astrologi, a far cambiare il corso delle stelle»³.

Ricordare, oggi, le parole di Calamandrei aiuta certamente a non perdere la speranza in quella che, quasi a voler fare riferimento ad un’entità ultraterrena, viene comunemente definita la Giustizia, come se, al di là delle leggi scritte e delle sentenze dei Tribunali, spesso comunemente definite “ingiuste”, vi sia una legge naturale, appartenente, vale a dire, alla c.d. “natura delle cose”, in base alla quale la Giustizia, prima o poi, si manifesta a chi vi crede profondamente: come sosteneva Voltaire, il sentimento di giustizia è così universalmente connaturato all’umanità da sembrare indipendente da ogni legge, partito o religione.

Il messaggio che se ne ricava è un messaggio di speranza, bellissimo, che, tuttavia, cade nell’ombra della sfiducia e della disillusione ogniqualvolta ci si trovi dinanzi a fatti potenzialmente qualificabili come ingiusti in

¹ Letteralmente, “anche le liti sono influenzate dalle stelle”, brocardo con cui si vuole affermare che la giustizia è un affare da non doversi prendere troppo sul serio.

² CALAMANDREI Piero, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Ponte alle Grazie, 2012, p. 3.

³ CALAMANDREI Piero, *ibidem*, p. 3.

quanto deludenti le aspettative di realizzazione di quella Giustizia superiore: sfiducia che, in altri termini, si alimenta ogni qual volta si scenda da quel livello ultraterreno, cui si faceva riferimento poco sopra, per posare i piedi sul piano dell'apparato istituzionale deputato, a livello statale, all'amministrazione della giustizia.

Non può, infatti, sottacersi come il sistema-justizia italiano sia, oggi, afflitto da numerosi e gravi problemi, dall'analisi delle cui cause non può prescindersi per evitare di formulare giudizi che, come spesso accade, rivelano mancanza di consapevolezza e, conseguentemente, superficialità valutativa.

Volendo ampliare la portata contenutistica di quanto Charles Dickens diceva a metà '800, laddove sosteneva che il grado di civiltà di un Paese debba ricavarsi dalla condizione delle sue carceri, è, sicuramente, possibile affermare come un tale tipo di valutazione sia idoneo ad emergere, più in generale, dalla efficienza complessiva del sistema giudiziario: in particolare, dalla durata dei processi e dalle garanzie assicurate ai soggetti sottoposti a giudizio, dal grado di certezza della pena, oltre che, ovviamente, dal trattamento riservato a coloro che subiscono la massima restrizione della libertà, rappresentata dalla pena detentiva, e dall'esclusione di soggetti innocenti dall'esperienza carceraria.

Si tratta, pertanto, di garantire quello che la dottrina costituzionalista ha qualificato giusto processo, delineato, nei suoi elementi costitutivi, dal disposto di cui all'art. 111 della Costituzione italiana.

Tale disposizione contiene non solo una norma di garanzia, volta ad assicurare che il processo trovi la propria regolamentazione nella legge, cui spetta anche assicurarne una durata ragionevole, che in esso sia assicurato il contraddittorio tra le parti, anche nella formazione della prova, dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale e che, nel processo penale, sia garantito all'imputato il diritto di esercitare in modo pieno la propria difesa: essa contiene anche e, soprattutto, una norma di civiltà, il cui rispetto costituisce un'esigenza fondamentale per un moderno Stato di diritto.

Si soffermi, in primo luogo, l'attenzione sul principio della ragionevole durata del processo: principio che, si rammenti, trova, in realtà, la propria genesi in ambito europeo.

L'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con L. 4 agosto 1955, n° 848, stabilisce che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderà sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei».

Sulla base di suddetta norma, la Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo aver più volte condannato lo Stato italiano per la violazione del canone della ragionevole durata dei processi, ha, inoltre, riconosciuto, con la sentenza *Gaglione e altri c. Italia* del 21 dicembre 2010⁴, che esiste, nel Paese, un grave e ulteriore problema, vale a dire, quello della mancata tempestiva liquidazione delle riparazioni stabilite, a seguito della violazione del canone della ragionevole durata dei processi, dalla L. 24 marzo 2001, n° 89, c.d. Legge Pinto⁵: problema che, hanno affermato i giudici della Corte stessa, avrebbe, ormai, assunto i caratteri della sistematicità.

La sentenza *de qua* ha, infine, concluso con l'affermazione per cui la carenza dello Stato italiano non rappresenterebbe esclusivamente un fatto idoneo ad aggravare le sue responsabilità nei riguardi della Convenzione europea in relazione alla situazione passata o presente, ma sarebbe tale da costituire, al tempo stesso, una minaccia per la futura effettività del dispositivo messo in campo dalla Convenzione.

Si è, infine, auspicata l'adozione, da parte dell'Italia, di misure legislative, amministrative e finanziarie idonee a riformare il meccanismo, evidentemente insufficiente, della legge Pinto.

Tale insufficienza, si rilevi, emerge molto chiaramente laddove si consideri che, nella prassi, la procedura dinanzi alla Corte di Appello, cui il ricorso per l'equa riparazione va indirizzato, non si esaurisce mai prima di due anni, a causa dell'ingente carico di arretrato pendente: se ne ricava il paradosso per cui, da tempo, sono

⁴ Si veda www.giustizia.it.

⁵ Dal 2001 la Legge Pinto ha recepito i principi della Convenzione europea, con la previsione di un'equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata di un processo: durata che viene quantificata in tre anni per il giudizio di primo grado, in due per il grado di appello ed in uno per quello di Cassazione. Oltre tale periodo prestabilito, la durata del giudizio si considera irragionevole e determina il diritto al risarcimento del danno, indipendentemente dall'esito favorevole o meno del giudizio.

stati avviati giudizi volti ad ottenere il risarcimento per l'eccessiva durata della procedura per la non ragionevole durata del processo⁶.

Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n° 83, c.d. Decreto Sviluppo, convertito con L. 7 agosto 2012, n° 134, ha, da ultimo, modificato la normativa preesistente contenuta nella Legge Pinto, assoggettando la procedura per ottenere un'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo alla disciplina del decreto ingiuntivo⁷.

Inoltre, ad assumere particolare rilievo sono, da una parte, l'innovazione per cui la procedura di risarcimento non può avere origine senza il passaggio in giudicato della sentenza, mentre prima era possibile chiedere la riparazione anche dopo l'esaurimento del primo grado di giudizio; dall'altra, ulteriori novità sono rappresentate dal computo globale della tempistica non indennizzabile, quantificata in sei anni complessivi per i tre gradi di giudizio, indipendentemente dallo sfioramento temporale del singolo grado, oltre che dalla fissazione di un nuovo tetto massimo di indennizzo, per ciascun anno di ritardo, pari ad euro 1.500.

In conclusione, quello della eccessiva durata dei processi, sia civili che penali, costituisce, oggi, per l'Italia, un vero e proprio allarme, da contrastare con forza.

Si è, in proposito, autorevolmente sostenuto che la riduzione dei tempi dei processi integra, ormai, una necessità «non solo per ragioni di competitività, ma anche perché giustizia ritardata costituisce giustizia negata. E questo è inaccettabile, soprattutto per i diritti dei più deboli»⁸.

Passando, ora, ad analizzare la questione del sovraffollamento carcerario, basti osservare che «non solo all'Italia spetta la maglia nera per il sovraffollamento in carcere, ma siamo anche il secondo paese in Europa per numero di detenuti imputati non ancora giudicati colpevoli in via definitiva⁹»¹⁰.

⁶ Si veda, per tali conclusioni, MAGNO Gabriele, *Associazione nazionale vittime errori giudiziari. Articolo 643: storia, evoluzione ed obiettivi perseguiti*, in AA.VV., *Il cuore in gabbia. I più drammatici errori giudiziari della storia d'Italia*, a cura di MAGNO Gabriele, Editori Internazionali Riuniti, 2012, p. 30.

⁷ Si veda, specificatamente, l'art. 55 del Decreto Sviluppo.

⁸ FLICK Giovanni Maria, *Giustizia ritardata significa giustizia negata*, in www.huffingtonpost.it, 5 febbraio 2013.

⁹ Oggi, nei 206 Istituti penitenziari, ci sono più di 67.000 detenuti, a fronte di una capienza di circa 45.000 posti.

¹⁰ MAGNO Gabriele, *ibidem*, p. 31.

Particolarmente prezioso rimane, pur dopo secoli di storia, quanto scriveva Cesare Beccaria nel celeberrimo *“Dei delitti e delle pene”* e che, di seguito, si riporta, nella convinzione che tali parole rappresentino il faro cui il legislatore e gli operatori del diritto dovrebbero continuamente guardare.

«Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile. Dico più giusta, perché risparmia al reo gli inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore dell'immaginazione e col sentimento della propria debolezza; più giusta, perché la privazione della libertà essendo una pena, essa non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede. La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile e deve essere meno dura che si possa. Il minor tempo dev'esser misurato e dalla necessaria durata del processo e dall'anzianità di chi prima ha un diritto di esser giudicato. La strettezza della carcere non può essere che la necessaria, o per impedire la fuga, o per non occultare le prove dei delitti. Il processo medesimo dev'essere finito nel più breve tempo possibile. [...] In generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev'essere la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre, perché non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si siano voluti assoggettare ai minori mali possibili»¹¹.

L'odierna condizione delle carceri italiane si discosta totalmente, purtroppo, da quelli che dovrebbero essere i canoni di un Paese civile.

Si è, in merito, affermato che gli istituti penitenziari «sono delle discariche sociali, in cui la maggior parte dei detenuti è rappresentata da immigrati e tossicodipendenti (più del 30% per ciascuna categoria)», essendo «la repressione, anche per ragioni di cosiddetta “tranquillità sociale”, [...] più severa nei confronti dei diversi e dei disadattati» che non verso i c.d. colletti bianchi¹², nonostante quella economica rappresenti, ormai, la gran parte della criminalità.

¹¹ BECCARIA Cesare, *Dei delitti e delle pene*, I Classici Universale Economica Feltrinelli, 1991, pp. 67 e 68.

¹² FLICK Giovanni Maria, *op. cit.*

Si tratta, dunque, di una situazione insostenibile e che meriterebbe, sicuramente, maggiore attenzione da parte delle Istituzioni, oltre le affermazioni propagandistiche mai seguite da interventi concreti.

La soluzione, peraltro, non può certamente rinvenirsi nell'eventuale attuazione di proposte "svuota carceri", che rappresenterebbe una vera e propria negazione di giustizia, portando in libertà soggetti che non abbiano ancora concluso il percorso rieducativo e che troverebbero, conseguentemente, una vera e propria via di fuga nella incapacità gestionale dello Stato: tanto più che forti perplessità suscita il fatto per cui, in Italia, vi sono ben 38 istituti penitenziari pronti e mai utilizzati¹³ e che, dunque, occorrerebbe portare in vita, al fine di decongestionare, anche se solo parzialmente, quegli istituti in cui lo spazio per ogni detenuto è assai lontano dal concetto di minimo spazio vitale.

L'opera di Cesare Beccaria assume, inoltre, grande rilevanza con riferimento ad un ulteriore problema che affligge il sistema-justizia italiano e dalla cui analisi non è possibile prescindere per esigenze di completezza: vale a dire quello della garanzia della certezza della pena quale colonna portante di un efficiente esercizio della funzione giudiziaria.

Affermava, in proposito, l'Autore: «uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infalibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità»¹⁴.

Ebbene, anomalia del nostro sistema è quella rappresentata dal fatto che, di fronte a sentenze di condanna, passate in giudicato, per fatti di reato, siano essi più o meno "gravi", difficilmente (praticamente mai) le pene irrogate dall'organo giurisdizionale corrispondono alle pene effettivamente scontate, in carcere o mediante differenti percorsi¹⁵, da parte degli autori dei reati stessi.

¹³ Si veda, per un maggiore approfondimento, il documento dal titolo *Antigone: in Italia 38 istituti "fantasma"*, in www.vita.it.

¹⁴ BECCARIA Cesare, *op. cit.*, p. 78.

¹⁵ Si veda *infra*.

A venire in rilievo è, in proposito, il disposto di cui all'art. 27, comma 3, Cost., in base al quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Ad emergere, dalla lettura della suddetta norma costituzionale, è la centralità, attribuita alla sanzione penale, della funzione rieducativa, per cui la soggezione a pena deve esplicarsi con modalità tali da condurre il condannato attraverso un percorso idoneo a permettergli di recuperare quei valori sociali che egli, commettendo il reato, ha dimostrato di avere perduto o di non avere mai acquisito.

Ad assumere un ruolo di primo piano, con riferimento al tema che si sta trattando, è l'istituto delle c.d. misure alternative alla detenzione, introdotto dalla L. 10 ottobre 1986, n° 663, c.d. Legge Gozzini, per ovviare alla crisi della pena detentiva tradizionale¹⁶ e che, pur con le disfunzioni riscontrate in sede di applicazione pratica dello stesso, rappresenta, almeno sul piano delle intenzioni, una scelta senza dubbio condivisibile, non potendosi concepire come consona ad uno Stato di diritto e ai principi su cui lo stesso si fonda la configurazione della sanzione penale quale unica sanzione possibile e, al tempo stesso, quale sanzione rispecchiante una finalità meramente retributiva.

Come rilevatosi in ambito dottrinale, «repressione uguale per tutti [...] non deve significare “tutti in galera”»¹⁷.

Può essere utile, in proposito, operare un breve cenno all'istituto della liberazione anticipata, disciplinato dall'art. 54 della L. 26 luglio 1975, n° 354, nota come Legge sull'ordinamento penitenziario.

Esso, collocato tra le misure alternative alla detenzione, non può, in realtà, considerarsi tale, costituendo, infatti, una semplice riduzione di pena concessa a seguito di un comportamento meritevole o, comunque, non deplorabile del detenuto¹⁸, riduzione che ha l'effetto di anticipare la sua liberazione: in termini pratici, per ogni

¹⁶ Per uno studio delle misure alternative alla detenzione, si veda AA.VV., *Manuale della esecuzione penitenziaria*, a cura di CORSO Piermaria, Monduzzi Editore, pp. 203 ss.

¹⁷ FLICK Giovanni Maria, *op. cit.*

¹⁸ Letteralmente, la liberazione anticipata viene concessa qualora il condannato a pena detentiva «abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione».

anno di detenzione scontato senza demerito, vengono sostanzialmente “abbuonati” tre mesi di detenzione in carcere.

Non si comprende, in realtà, come tale istituto possa, davvero, rappresentare uno strumento per assicurare la finalità rieducativa della pena, laddove per rieducazione dovrebbe intendersi non la concessione di sconti premiali privi di una vera logica razionale, bensì la sottoposizione del reo ad un percorso in cui egli possa essere messo nelle condizioni di comprendere la gravità insita nell’aver commesso un fatto di reato e nella conseguente e necessaria sottoposizione dello stesso ad una pena il cui contenuto applicativo sia fornito di quella indispensabile dose di afflittività da cui nemmeno uno Stato che possa dirsi civile può prescindere.

In altri termini, la convinzione, da parte del singolo detenuto, di poter godere di forti sconti di pena per il solo fatto di tenere una condotta qualificabile come positiva può, come spesso accade, costituire uno strumento di cui egli stesso potrebbe abusare per concludere il prima possibile il proprio percorso di espiazione e, magari, riprendere l’attività criminosa, senza che la pena in questione abbia realmente svolto il proprio scopo rieducativo.

Si percepisce, dunque, chiaramente il contrasto di simili soluzioni con il principio di certezza della pena, se è vero, come diceva secoli or sono Beccaria, che la sanzione penale ha un senso laddove percepita dal reo come certa e non come sostanzialmente eludibile.

A suscitare ulteriori perplessità è l’istituto delle c.d. circostanze attenuanti generiche, disciplinato dall’art. 62-*bis* del codice penale.

Da parte di alcuni Autori si sono avanzate in proposito forti critiche, soprattutto per il fatto che si tratta di circostanze la cui applicazione richiede margini di forte discrezionalità: si è, difatti, affermato, con toni volutamente polemici, «che nessuno sa perché si concedono ma si concedono sempre; infatti si chiamano attenuanti generiche e vengono concesse perché si è tanto giovani, perché si è tanto vecchi, perché si è condotta una vita specchiata e meritevole, perché si è condotta una vita vergognosa ma la colpa non è tua, è

del sistema, della scuola, della famiglia che tutti insieme hanno abusato di te, perché si è confessato, unica cosa giusta in questo caso, eccetera»¹⁹.

A ricavarci, da quanto sopra esposto, è, dunque, non solo un problema di certezza della pena ma anche, più in generale, di serietà ed affidabilità di un sistema-justizia, quale il nostro, che, spesso, si dimostra incapace a fronteggiare efficacemente la criminalità, dimostrandosi debole con i forti e forte con i deboli.

Come è stato efficacemente affermato, troppo spesso «la giustizia è come una tela di ragno: trattiene gli insetti piccoli, mentre i grandi trafiggono la tela e restano liberi»²⁰.

Ad emergere è, senza dubbio, un quadro allarmante sullo stato dell'amministrazione della giustizia: allarme che risulta notevolmente amplificato dal ruolo che in tale sistema rivestono i casi di ingiusta detenzione e di errore giudiziario.

Uno studio dell'Istituto di ricerca Eurispes ha quantificato suddetti casi nella cifra di oltre quattro milioni negli ultimi cinquant'anni: cifra che rende evidente come l'Italia non possa più convivere con quella che può essere definita una vera e propria piaga, tale da incidere non solo sul corretto funzionamento del sistema-justizia ma anche e, soprattutto, sul grado di civiltà di un Paese.

Punto di partenza della presente trattazione sarà, pertanto, l'analisi del problema della sottoposizione a giudizio e della condanna di soggetti innocenti, analisi per cui si rinvia al primo capitolo.

Dopo di che, si passerà ad analizzare, da un lato, il ruolo rivestito, all'interno dell'ordinamento, dalla Magistratura ordinaria e, dall'altro, l'apporto prestato, all'interno dell'esercizio della funzione giudiziaria, sia dai giudici popolari presenti nelle Corti di Assise sia dai componenti specializzati presenti nelle Corti per i Minorenni: analisi, questa, che coinvolgerà sia il profilo della preparazione e specializzazione dei componenti non togati dei Tribunali sia quello della c.d. democrazia giudiziaria.

¹⁹ TINTI Bruno, *Toghe rotte. La giustizia raccontata da chi la fa*, Chiarelettere, 2007, pp. 100 e 101.

²⁰ Frase attribuita a Solone.

In conclusione, si formuleranno alcune considerazioni personali su possibili soluzioni idonee a risolvere i tanti mali che affliggono, oggi, la giustizia italiana.

CAPITOLO I

*Un colpevole punito è un esempio per la canaglia;
un innocente condannato è cosa che riguarda tutti gli uomini onesti.
Jean de La Bruyère, I caratteri, 1688*

CAPITOLO I

IL DRAMMA DELLA CONDANNA DELL'INNOCENTE IN ALCUNI TRA I CASI PIÙ ECLATANTI DELLA STORIA REPUBBLICANA

o Premessa

Occorre, in via preliminare, chiarire, sinteticamente, la distinzione che intercorre tra gli istituti della ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario.

Nel primo caso, si fa riferimento alla detenzione subita, a vario titolo, da un soggetto nel corso del procedimento penale, vale a dire sia durante la fase delle indagini preliminari sia durante il processo vero e proprio: la relativa disciplina per la riparazione è contenuta all'interno degli artt. 314 ss. del codice di procedura penale.

Nella seconda ipotesi, invece, i presupposti sono rappresentati dall'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, con conseguente espiazione della pena e la riparazione dell'errore trova una propria regolamentazione normativa negli artt. 643 ss. c.p.p.

In entrambi i casi, accanto all'esigenza di una tutela giuridica, emerge quella, certamente di non minore rilevanza, di una tutela dell'immagine e della onorabilità della persona accusata o, addirittura, condannata ingiustamente.

Appare utile fare riferimento alle parole del Presidente dell'Associazione Nazionale Vittime Errori Giudiziari, Avv. Gabriele Magno, il quale afferma: «molto spesso chi vi si rivolge non mostra interesse per l'indennizzo

economico dello Stato (in media 235 euro per ogni giorno di ingiusto carcere), quanto piuttosto per la riabilitazione della propria dignità di fronte a parenti, amici, conoscenti, i quali sono stati erroneamente informati dagli organi di stampa al tempo dell'arresto»²¹.

Infatti, prosegue l'Autore, «un deprecabile costume del giornalismo italiano prevede che all'atto dell'applicazione della misura cautelare le prime pagine dei quotidiani (e l'apertura dei tg nazionali) siano interamente dedicate alla notizia: spesso si assiste ad approfondimenti televisivi in cui si celebra un vero e proprio processo mediatico con conseguente gravissima diffamazione dell'imputato prima che il processo vero e proprio abbia inizio»²².

È certamente vero che, in virtù del disposto di cui all'art. 21 Cost., la libertà di manifestazione del pensiero, con qualsiasi tipo di mezzo di diffusione essa si espliciti, rappresenta uno dei principi fondamentali della Carta Costituzionale: principio, questo, rivestente straordinaria importanza storica, trovando, esso, le proprie radici ideali in quel sentimento di profonda angoscia e costrizione vissuto da molti italiani durante il Ventennio fascista e rappresentando, conseguentemente, una importantissima conquista di civiltà, prima che giuridica.

Non ci si può, tuttavia, esimere dal sottolineare che, ad essere decisamente inammissibile, sia, come troppo spesso accade in Italia, una strumentalizzazione della libertà e, si aggiunga, del dovere di informazione ricoperto da parte degli organi in ciò competenti.

Accanto all'autonomia garantita al giornalista, certamente legittima perché espressione del suddetto dovere di informazione, mancano idonei rimedi pratici preventivi per chi affronta, oltre al procedimento giudiziario, anche il processo mediatico, al fine di prevenire il rischio che la libertà sconfini nell'abuso.

Non può, difatti, trascurarsi come l'introduzione di tali rimedi sia, oggi più che mai, indispensabile ad assicurare che la diffusione di notizie inerenti a procedimenti giudiziari in corso avvenga nel rispetto di quell'etica che dovrebbe rappresentare la colonna portante dello sviluppo delle relazioni tra cittadini all'interno

²¹ MAGNO Gabriele, *op. cit.*, p. 15.

²² MAGNO Gabriele, *ibidem*, p. 15.

della società civile e tra cittadini e Istituzioni, soprattutto laddove a venire in gioco siano diritti fondamentali della persona.

Decisamente angosciante è il fatto che, come si è affermato, «malgrado il tema della “fuga di notizie” alimenti spesso il dibattito politico e susciti l'indignazione dei più elevati scranni del potere giudiziario, regolarmente si assiste alla pubblicazione di notizie coperte dal segreto istruttorio con la paradossale conseguenza che l'indagato appuri il proprio coinvolgimento in un'inchiesta penale – così come le proprie sorti giudiziarie – dagli organi di informazione, vanificando così sia le esigenze investigative che giustificavano la secretazione, sia la funzione specifica dell'informazione di garanzia (ex art. 369 c.p.p.)»²³.

Si analizzeranno, nell'immediato prosieguo della trattazione, alcuni tra i casi più eclatanti di ingiusta detenzione e di errore giudiziario della storia repubblicana.

1. Il caso di Enzo Tortora

In data venerdì 17 giugno 1983, Enzo Tortora, noto conduttore televisivo, veniva arrestato e coinvolto nell'inchiesta contro la Nuova Camorra Organizzata (NCO) insieme ad altre 855 persone: «un maxi-blitz», si è ricordato, «che con la necessaria enfasi mediatica» venne definito «il “venerdì nero della camorra” o ancora la “retata del secolo”»²⁴.

Ad accusare Tortora e a fondamento dell'intera inchiesta vi erano le parole di, inizialmente, due pentiti della Nuova Camorra Organizzata: Giovanni Pandico e Pasquale Barra.

Il primo affermava «di aver appreso che il presentatore Tv, uomo del boss milanese Francis Turatello, aveva offerto la sua collaborazione a Cutolo dal 1978 al 1981 per lo spaccio di droga» e che «il rapporto si era poi interrotto per il mancato pagamento di una partita di cocaina di 60 milioni»²⁵.

²³ MAGNO Gabriele, *op. cit.*, pp. 15 e 16.

²⁴ SCOPELLITI Francesca, *Enzo Tortora: colpevole perché innocente, antipatico perché uomo perbene*, in AA.VV., *Il cuore in gabbia*, *cit.*, p. 134.

Quanto al secondo, fece il nome di Tortora «solo al quattordicesimo interrogatorio, e dopo aver letto l'elenco redatto da Pandico» e dichiarò «di aver saputo che il presentatore era entrato a far parte della camorra fin dal 1979, quando in casa di Nadia Marzano (una donna della malavita milanese) era passato dall'organizzazione di Turatello alla Nco» e che, in seguito, «si sarebbe recato a Ottaviano insieme ad un tale Hussein (non meglio identificato) per incontrare Rosa Cutolo, sorella di Raffaele»²⁶.

Di particolare rilievo è il fatto che, mesi prima, Pandico si era reso protagonista della vicenda nota come il “carteggio dei centrini”.

Egli, in particolare, aveva fatto in modo che Barbaro, suo vicino di cella, inviasse delle lettere a Tortora per richiedere la restituzione di alcuni centrini da lui stesso inviati nella redazione del varietà “Portobello” e mai messi in vendita nel mercatino del venerdì sera: «manchevolezza che aveva provocato lo scatenarsi di rancore e livori maniacali nei confronti di Tortora: si saprà poi che quando lo vede in televisione, Pandico inveisce contro di lui ripetutamente dicendo che “gliela avrebbe fatta pagare”. E infatti ... »²⁷.

Nel corso del procedimento, gli accusatori di Tortora aumentarono consistentemente.

Uno dei tanti fu Salvatore Sanfilippo, il quale affermò che «nel 1981, condivideva la cella nel carcere di Nuoro con Turatello e che in quell'occasione aveva saputo che Tortora collaborava nel campo del traffico di droga, anche come corriere all'estero»²⁸.

Intervennero, poi, all'interno di tale panorama, ulteriori soggetti, i quali «confermano a vario titolo le parole dei vari accusatori, per poi smentire le loro stesse accuse dichiarando di essere stati costretti a fare quelle accuse, di essere stati manipolati. Da chi?»²⁹.

Accanto alle parole dei pentiti, l'impianto accusatorio contro Tortora si fondava, poi, sulla asserita presenza dei numeri telefonici del medesimo nell'agenda del camorrista Giuseppe Puca: si sarebbe, poi, scoperto che il

²⁵ SCOPELLITI Francesca, *op. cit.*, p. 136.

²⁶ SCOPELLITI Francesca, *ibidem*, p. 137.

²⁷ SCOPELLITI Francesca, *ibidem*, p. 136.

²⁸ SCOPELLITI Francesca, *ibidem*, p. 140.

²⁹ SCOPELLITI Francesca, *ibidem*, p. 140.

nome associato a detti numeri era, in realtà, Tortona e non Tortora: «sarà infatti un'amica di Puca a rivendicare la proprietà dell'agenda e ad affermare che il numero appartiene appunto al suo amico Tortona. Per scoprire la verità sarebbe bastata una semplice verifica, comporre quel numero [...]»³⁰.

In relazione alla vicenda di Enzo Tortora, si ritengono particolarmente significative le parole di Giorgio Bocca in un editoriale apparso sul quotidiano *La Repubblica* il 17 gennaio 1984: «diciamo la verità: Tortora non è simpatico né ai colleghi, né ai magistrati. I suoi venti milioni di telespettatori, i contratti da "stella", la fama sono cose che non si perdonano facilmente [...] . Avete ragione, amici più o meno togati, simpatico non era ma nella "regola del gioco" io non riesco a trovarlo il punto in cui si dice che gli antipatici devono stare in galera a ogni costo, anche a costo delle menzogne e delle diffamazioni. Esauriti i petardi degli indizi camorristici e delle generiche imputazioni associative, da Napoli parte una marea calunniosa che invade l'Italia intera: il Tortora che riciclava il danaro sporco, rubava i soldi dei terremotati, scambiava pacchetti di eroina con ceffi da Sing Sing alla presenza del "famoso pittore" come un giudice ha definito il Margutti, frequentava Turatello, era di casa a Ottaviano dai Cutolo e un devoto della sorella, si battezzava nel sangue, sorrideva ai "picciotti". [...] . E qui si arriva al tema malinconico, per non dire laido, di certa informazione più o meno giudiziaria che coltiva i suoi *do ut des* con il potere e con i reggi borsa del potere: tu mi dai il mio piccolo scoop, la mia piccola esclusiva e io la passo così com'è»³¹.

Sono, queste, parole certamente forti, ma altrettanto certamente indicative dell'incubo non solo giudiziario, ma anche mediatico, subito da Enzo Tortora.

Egli, dopo essere stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli, venne rinviato a giudizio il 27 luglio 1983 e trasferito, il 14 agosto successivo, nel carcere di Bergamo.

Solo il 17 gennaio 1984, dopo ben sette mesi dal suo arresto, periodo in cui egli aveva subito contestualmente un vero e proprio processo parallelo da parte degli organi di informazione, il Tribunale della libertà di Napoli gli avrebbe concesso gli arresti domiciliari per motivi di salute.

³⁰ SCOPELLITI Francesca, *op. cit.*, p. 145.

³¹ BOCCA Giorgio, *Editoriale*, in *La Repubblica*, 17 gennaio 1984.

Il 17 settembre 1985, Enzo Tortora veniva condannato dal Tribunale di Napoli a dieci anni di reclusione, al pagamento di 50 milioni di Lire di multa e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Alla fine del giudizio di appello, il 15 settembre 1986, Tortora veniva finalmente assolto con formula piena dalle accuse di associazione a delinquere di stampo camorristico "per non aver commesso il fatto" e di spaccio di stupefacenti "perché il fatto non sussiste".

L'assoluzione verrà, poi, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza in cui si afferma che «quando le dichiarazioni dei pentiti non offrono il minimo riscontro non possono servire in alcun modo ad infliggere condanne»³².

Meno di un anno dopo, il 18 maggio 1988, Enzo Tortora morirà per un cancro ai polmoni.

La vicenda di Enzo Tortora, da sempre ricordata come uno dei più grandi scandali della giustizia italiana, non è, purtroppo, l'unica.

2. La vicenda del pescatore dei Tamburi.

Con decreto del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Taranto del giugno 1991, un pescatore ventisettenne, che viveva in un appartamento di un vecchio palazzo nel rione Tamburi, a Taranto, venne rinviato a giudizio per l'omicidio di due minorenni, oltre che per detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e per spari in luogo pubblico.

Il fatto era stato commesso all'uscita di una scuola media statale del rione Tamburi, dove un uomo, con una pistola in pugno, dopo essersi avvicinato ad un gruppo di ragazzini, ne aveva uccisi due, rispettivamente di sedici e diciassette anni, per poi, una volta commesso il fatto, fuggire tra i campi.

³² Corte di Cassazione, 13 giugno 1987, in *Cass. pen.* 1988, 1812.

Il giudizio di primo grado venne avviato dinanzi alla Corte di Assise di Taranto: la prova principale per l'accusa era costituita dalle testimonianze oculari di tre soggetti, richiesti dagli inquirenti di fornire informazioni immediatamente dopo il delitto e poi nuovamente ascoltati in sede di incidente probatorio.

«In base a tali testimonianze», si è ricordato, «cui andavano ad aggiungersi il presunto movente della ritorsione [un'aggressione subita dall'imputato, alcuni giorni prima dell'omicidio, ad opera di soggetti successivamente ritenuti, dall'accusa, identificabili nei due minorenni]» e «i risultati dello schizzo planimetrico del rione Tamburi – che indicavano come compatibile la distanza tra l'abitazione di D.M. [il pescatore] e la scuola interessata - , la Procura riteneva di avere prove sufficienti per stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza del pescatore»³³.

Tuttavia, mentre nel corso dell'incidente probatorio i tre testimoni oculari avevano confermato quanto dichiarato immediatamente dopo la commissione dell'omicidio, dinanzi alla Corte di Assise non riconobbero nel pescatore, presente, l'uomo che avevano visto darsi alla fuga dopo il delitto e ritrattarono, conseguentemente, ogni dichiarazione precedentemente rilasciata.

«Le parenti di una delle vittime», infine, «si limitarono in udienza a confermare un litigio, avvenuto due settimane prima della tragedia, tra il congiunto e D.M., che a loro avviso avrebbe potuto essere il fondamento per una ritorsione, mentre la sua giovane fidanzata smentì completamente quanto risultava da lei stessa dichiarato riguardo alle presunte minacce indirizzate da D.M. alle due [...] vittime»³⁴.

Se le testimonianze a carico non avevano condotto al riconoscimento del pescatore, quelle a scarico, peraltro, gli avevano fornito un alibi incontestabile: tra gli altri, infatti, «la madre dell'imputato riferì [...] che il figlio, nel giorno dell'omicidio, era tornato a casa alle 13:10, vestito con maglietta celeste e giubbotto chiaro [mentre i tre testimoni oculari avevano, tutti, dichiarato che l'omicida indossava giubbotto nero, jeans scuro, scarpe da ginnastica bianche] , e dopo aver pranzato era stato chiamato da due coniugi nell'appartamento di fronte; questi, a loro volta, confermarono di aver contattato il pescatore intorno alle 13:30, aggiungendo che

³³ DEFILIPPI Claudio, *Il pescatore dei Tamburi*, in AA.VV., *Il cuore in gabbia*, cit., p. 175.

³⁴ DEFILIPPI Claudio, *ibidem*, p. 176.

D.M. si era trattenuto presso la loro abitazione per almeno quindici minuti [l'omicidio era avvenuto intorno alle 13:30] »³⁵.

Nemmeno le prove scientifiche, infine, avevano condotto a risultati soddisfacenti: «i consulenti tecnici di difesa e accusa, sentiti dalla corte, da subito convennero che le particelle di piombo ed antimonio, senza alcuna presenza di bario, rinvenute sulla mano destra dell'imputato in seguito all'arresto, non indicavano un residuo di sparo, potendo invece ben provenire da altre attività umane»³⁶.

Ciononostante, la Corte di Assise condannò il pescatore alla pena complessiva di anni ventuno, comprensiva del riconoscimento della circostanze attenuanti generiche, a cui si aggiungeva la circostanza aggravante dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In seguito a due annullamenti con rinvio pronunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, intervenuti successivamente a ben due sentenze di condanna pronunciate, rispettivamente, da due distinte sezioni della Corte di Assise di Appello di Bari, i giudici di legittimità confermarono, infine, la penale responsabilità dell'imputato.

Dopo aver avanzato cinque istanze di revisione, tutte rigettate, un'ultima istanza, presentata nell'ottobre del 2002 alla Corte di Appello di Lecce, ebbe, finalmente, esito positivo: la difesa sottolineò la necessità dell'applicazione dell'art. 111 Cost., alla luce del cui disposto l'intera vicenda doveva essere riesaminata facendo applicazione dei principi del c.d. giusto processo³⁷ e, così, «tutte le prove [...] caddero: la testimonianza oculare non era stata confermata in dibattimento; la perizia era discredita, contraddittoria; l'alibi non era mai stato considerato; il pescatore, per il principio che si applicava a questo processo dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*, doveva essere riconosciuto innocente»³⁸.

³⁵ DEFILIPPI Claudio, *op. cit.*, p. 177.

³⁶ DEFILIPPI Claudio, *ibidem*, p. 177.

³⁷ Il primo comma dell'art. 111 Cost., in virtù del quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, è stato introdotto con Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n° 2.

³⁸ DEFILIPPI Claudio, *ibidem*, p. 194.

La Corte pronunciò, dunque, l'assoluzione con formula piena dell'imputato «e mentre lui si appoggiava al braccio del suo difensore i giudici commentarono: "piange, allora è proprio innocente"»³⁹.

A seguito di presentazione di istanza di riparazione per errore giudiziario, al pescatore venne riconosciuta un'indennità pari a quattro milioni e mezzo di euro, di cui circa un milione a titolo di danno patrimoniale e il resto per danno non patrimoniale: «quest'ultimo teneva conto del discredito nell'opinione pubblica – essendo stato il pescatore incensurato descritto come mostro - , dell'abbandono della fidanzata e dell'accantonamento di ogni progetto di famiglia, della mancanza dei figli, della contrazione in carcere di varie malattie, tra cui l'epatite, degli anni in cui aveva dovuto svolgere lavori umili come quello di pulizia delle carceri, ammalandosi anche alle ossa e riportando una grave depressione per stress post traumatico a causa dell'ingiustizia con cui aveva convissuto. Il danno veniva supportato da perizia psichiatrica oltre che contabile, che quantificò anche il danno patrimoniale da perdita dell'attività autonoma di pescheria, oltre a quella da eventuale attività di dipendente nel corso di quei maledetti quindici anni»⁴⁰.

3. Il caso Barilla⁴¹

In data 17 luglio 2000, la Corte di Appello di Genova, accogliendo l'istanza di revisione della sentenza di condanna passata in giudicato per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti, poneva fine ad una drammatica vicenda giudiziaria che aveva visto, come protagonista, Daniele Barilla, titolare di un negozio di articoli elettrici nel milanese, vittima di un clamoroso errore giudiziario.

Si sottolinei che imputato in un processo a Milano per lo stesso episodio era un pregiudicato milanese, Alessandro Crisafulli.

³⁹ DEFILIPPI Claudio, *op. cit.*, p. 194.

⁴⁰ DEFILIPPI Claudio, *ibidem*, pp. 194 e 195.

⁴¹ Per i rilievi che seguono si veda www.art.643.org.

Barillà era finito in carcere nell'ambito dell'operazione "Pantera", avvenuta nel febbraio del 1992, in cui erano stati sequestrati 288 chili di cocaina.

La fase investigativa era stata condotta dai Carabinieri del ROS di Genova, al comando del colonnello Michele Riccio, in collaborazione con il Capitano "Ultimo", famoso per aver partecipato all'arresto di Totò Riina.

L'arresto di Barillà avvenne mentre il medesimo si trovava alla guida della sua automobile, una Fiat Tipo rossa, che, casualmente, procedeva dietro una Fiat Uno di un boss milanese, sulla quale ultima erano trasportati 50 chili di cocaina e che era oggetto di pedinamento da parte dei Carabinieri: fermata l'automobile che trasportava la droga, i militari bloccarono anche l'auto alla guida della quale si trovava Barillà, ritenuta l'auto "staffetta", mentre quella, identica, di Crisafulli, aveva fatto perdere le proprie tracce.

Barillà dovette scontare sette anni, cinque mesi e dieci giorni di carcere, prima a titolo di custodia cautelare e, poi, di espiazione della pena, fino a che, in sede di giudizio di revisione, a contribuire a togliere ogni perplessità sull'innocenza del condannato, intervenne la deposizione di Vito di Carlo, maresciallo dei Carabinieri del nucleo operativo di Genova, il quale aveva partecipato all'operazione.

Di Carlo, dinanzi alla Corte di Appello di Genova, smentì quanto da egli stesso riferito in primo grado, dove aveva affermato di avere riconosciuto Barillà proprio nel corso del pedinamento: in questa sede, invece, egli affermava di avere operato suddetto riconoscimento solo dopo l'avvenuto inseguimento, alla luce del fatto che, in passato, aveva già avuto modo di conoscere Barillà per precedenti penali a quest'ultimo riferibili.

Meritano di essere riportate le conclusioni cui è giunta la IV sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n° 2050 del 2004.

La Corte interveniva, in quella sede, a decidere il ricorso dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova e del Procuratore generale presso la Corte di Appello della stessa città contro il provvedimento di quest'ultima: provvedimento che riconosceva a Daniele Barillà una riparazione per errore giudiziario pari a quasi quattro milioni di euro, oltre a interessi.

Particolarmente significative sono le parole della Suprema Corte in merito alla natura da riconoscersi all'istituto della riparazione per errore giudiziario: «la riparazione per l'errore giudiziario, come quella per l'ingiusta detenzione, non ha natura di risarcimento del danno ma [...] di semplice indennità o indennizzo in base ai principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale o ingiustamente condannato. L'origine solidaristica della previsione dei due casi di riparazione non esclude però che ci si trovi in presenza di diritti soggettivi qualificabili di diritto pubblico cui si contrappone, specularmente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico»⁴².

In particolare, afferma la medesima Corte, la riparazione per errore giudiziario o ingiusta detenzione sembra avvicinarsi ad una precisa specie di indennità, vale a dire quella dovuta in seguito alla commissione di un atto lecito dannoso: «l'atto è stato infatti emesso nell'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l'illegittimità ma) l'erroneità o ingiustizia»⁴³.

Notevole rilevanza riveste, infine, quanto la Corte rileva, in conclusione della sentenza in esame, al fine di riconoscere anche il c.d. danno esistenziale: «ben può affermarsi che l'ipotesi in esame costituisca un caso emblematico dello sconvolgimento esistenziale che procurano una detenzione, una sottoposizione a processo e una condanna ad una lunga pena da espiare, poi rivelatesi ingiuste, e da cui conseguono la privazione della libertà personale, l'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita e altre che non è necessario precisare. Insomma l'ingiusta detenzione e l'ingiusta sottoposizione a processo costituiscono forse un caso ancor più significativo tra quelli che la giurisprudenza ha fino ad oggi preso in considerazione per fondare la risarcibilità del danno esistenziale»⁴⁴.

Quanto al fondamento giuridico, «in questo caso la tutela si fonda non solo sulla norma costituzionale generica (articolo 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo) ma anche sulle norme, specifiche,

⁴² Corte di Cassazione, sez. IV, 22 gennaio 2004, n° 2050, in *www.altalex.com*.

⁴³ Corte di Cassazione, sez. IV, 22 gennaio 2004, *cit.*

⁴⁴ Corte di Cassazione, sez. IV, 22 gennaio 2004, *cit.*

che sanciscono l'inviolabilità della libertà personale (articolo 13) e tutelano le libertà, previste negli articoli successivi, che la detenzione inevitabilmente comprime o addirittura esclude (per es. la libertà di circolazione)»⁴⁵: diritti garantiti anche dall'art. 5, comma 50, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 9, n° 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici.

Dopo che la medesima Corte aveva annullato il provvedimento impugnato limitatamente ad alcuni profili dell'indennizzo, la vicenda Barillà si è, infine, conclusa con il riconoscimento, in favore dello stesso, di un'indennità pari a quattro milioni e seicento mila euro.

4. Il caso di Maria Antonia Columbu

Maria Antonia Columbu veniva indagata nell'ambito di un procedimento penale per terrorismo ed eversione dell'ordine democratico: «nel 2002 irrompevano nella sua abitazione gli Agenti della Guardia di Finanza per informarla dell'esistenza di tali gravissime accuse a suo carico e sequestrare computer e altro materiale: iniziava così un incubo durato nove anni»⁴⁶.

L'ordinanza di custodia cautelare indicava, quale prova giustificativa della restrizione della libertà personale, un documento scaricato da Internet sul computer dell'imputata recante la dicitura *Bomba nucleare, costruzione di un ordigno termonucleare in dieci semplici passi*: documento che, tuttavia, presentava toni palesemente canzonatori⁴⁷.

«Altra prova schiacciante secondo l'accusa era un volantino rinvenuto nell'abitazione dell'imputata intitolato *Gruppo d'azione rivoluzionario, aderisci e lotta con noi*» che, «a parte l'enfasi dei toni [...] non manifestava idee eversive, ma un aspetto ne rendeva l'innocuità oltremodo lampante e minava alla base qualsivoglia ipotesi di associazione finalizzata al terrorismo: in calce al volantino era indicato il numero di telefono della

⁴⁵ Corte di Cassazione, sez. IV, 22 gennaio 2004, *cit.*

⁴⁶ MAGNO Gabriele, *Maria Antonia Columbu, quando l'errore diventa irreparabile*, in AA.VV., *Il cuore in gabbia*, *cit.*, p. 199.

⁴⁷ Si veda MAGNO Gabriele, *ibidem*, p. 200.

signora Columbu e dunque, chiunque (anche l'autorità giudiziaria), avrebbe potuto agevolmente reperire l'autore dello scritto»⁴⁸.

La signora Columbu veniva, tuttavia, condannata, con sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare di Catania del 16 maggio 2005, a quattro anni di reclusione, oltre a multa e spese di giudizio.

«Tale sentenza veniva tempestivamente impugnata e la competente Corte d'Assise d'Appello, in ragione dell'emanazione della L. 85/2006 ed attesa l'abrogazione dell'art. 272 c.p., contemplante il delitto di propaganda ed apologia sovversiva contestato agli imputati, li assolveva dunque in ordine ad uno dei capi d'imputazione poiché "il fatto non è più previsto dalla legge come reato" e procedendo con una lieve rideterminazione della pena, scesa a tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre multa e spese, riteneva comunque sussistente la responsabilità della Columbu e del co-imputato per l'altro capo d'imputazione»⁴⁹.

La Corte di Cassazione adita annullava, nel 2009, la sentenza di merito e rinviava ad altra sezione della stessa Corte di Assise di Appello per un nuovo giudizio, celebrato il 17 marzo 2010.

La signora Columbu veniva, infine, assolta con formula piena, perché, recita la sentenza, «l'attività attribuita agli stessi difetta dei necessari requisiti di serietà e concretezza ai fini dell'attuazione del programma criminoso e, ancor prima, facendo difetto la prova dell'esistenza di una vera e propria organizzazione anche embrionalmente stabilizzata ma, comunque idonea a renderlo possibile»⁵⁰.

La vicenda sopra descritta determinava, in capo alla vittima, enormi danni: «il lunghissimo periodo di attese, angosce e privazione della libertà personale provocava gravissimi danni materiali e morali alla già complessa situazione personale della signora Columbu, minandone la serenità intellettuale, arrecandole nocimento e determinando, causalmente, il peggioramento alla sua salute, già gravemente compromessa: la stessa era

⁴⁸ MAGNO Gabriele, *op. ult. cit.*, pp. 200 e 201.

⁴⁹ MAGNO Gabriele, *ibidem*, pp. 202 e 203.

⁵⁰ Corte di Assise di Appello di Catania, 20 aprile 2010, in www.art.643.org.

invalida civile nella misura dell'80 per cento (a far data dal 1998) e attualmente nella misura del 100 per cento in quanto affetta da diverse patologie croniche e degenerative strettamente connesse fra loro»⁵¹.

La richiesta di riparazione per ingiusta detenzione è attualmente pendente: per ora, non può che constatarsi, ancora una volta, l'assurdità e la tragicità di un altro caso di condanna in giudizio di un innocente.

5. Il caso di Giuseppe Gulotta⁵²

La notte del 27 gennaio 1976 Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, venivano trucidati da alcuni uomini che avevano fatto irruzione nella caserma di Alcamo Marina.

Veniva, successivamente, fermato Giuseppe Vesco, trovato in possesso di una pistola in dotazione ai Carabinieri e nella cui abitazione era rinvenuta anche l'arma utilizzata per l'omicidio: il medesimo, alla fine, confessava di aver fatto parte del gruppo di uomini che avevano ucciso i carabinieri e faceva il nome, tra gli altri, di Giuseppe Gulotta.

Dopo poco tempo, Vesco ritrattava, dichiarando che le sue precedenti dichiarazioni erano, in realtà, state a lui estorte mediante tortura, ma, prima di essere nuovamente ascoltato, veniva trovato impiccato alla grata della sua cella: cosa resa abbastanza difficile dal fatto che a Vesco era stata amputata una mano a causa di un incidente.

Dopo la chiamata in correità da parte di Vesco, Gulotta veniva torturato per una notte intera, fino a che, la mattina seguente, confessava e firmava un documento in cui dichiarava di aver partecipato all'attacco alla caserma.

⁵¹ MAGNO Gabriele, *op. ult. cit.*, p. 204.

⁵² Per i rilievi che seguono si veda VIVIANO Francesco, *Ventuno anni all'ergastolo, era innocente. "Chi mi ridarà la mia vita perduta?"*, in *inchieste.repubblica.it*, 13 febbraio 2012.

Nonostante la propria successiva ritrattazione, Gulotta veniva, infine, condannato all'ergastolo nel 1990 dalla Corte di Assise di Palermo, che ribaltava la sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Trapani.

Annullata la sentenza di condanna e rinviati gli atti ad altra sezione della Corte di Assise di Palermo, Gulotta vedeva, nuovamente, irrogata, a proprio carico, la pena dell'ergastolo: condanna successivamente confermata dalle Corti dei Tribunali di Caltanissetta e di Catania, investite da altri rinvii trasmessi dalla Corte di Cassazione.

A provocare la successiva revisione del processo sono state le parole di un ex ufficiale dei Carabinieri, Renato Olino, il quale, nel 2007, raccontò che le confessioni di Gulotta e degli altri erano state estorte mediante vera e propria tortura.

Dopo la confessione di Olino, venne chiesta e ottenuta la revisione il 13 febbraio 2012.

Gulotta, che aveva diciotto anni quando fu prelevato per essere portato nella caserma dei Carabinieri di Alcamo, passò ben ventuno anni, due mesi, quindici giorni e sette ore di carcere ed è, ora, in attesa di ottenere la giusta riparazione per lo sconcertante errore giudiziario di cui è stato vittima, anche se, come lui stesso ha dichiarato, «chi potrà mai farmi riavere la gioventù che ho passato in carcere, chi potrà mai darmi quegli anni che ho perduto senza potere crescere mio figlio»?

Purtroppo nessuna riparazione pecuniaria potrà mai ripagare Gulotta dei danni subiti per una vita rovinata da una giustizia che, ancora una volta, non ha funzionato.

La vicenda, tuttavia, ha riservato non pochi colpi di scena: Vincenzo Calcara, un pentito di mafia ascoltato durante il processo di revisione a Reggio Calabria, ha parlato di un coinvolgimento della mafia nella strage dei Carabinieri di Alcamo Marina, collegando l'omicidio al ruolo esercitato in Sicilia da Gladio, la struttura militare segreta che aveva base anche a Trapani.

Da quanto è, dunque, emerso, i Carabinieri trucidati potrebbero essere stati eliminati per avere fermato un furgone carico di armi: ad affacciarsi è, dunque, l'ombra della collusione tra Stato e criminalità.

Come disse Georges Duhamel, “se la civiltà non è nel cuore dell’uomo, ebbene, essa non è da nessuna parte”.

6. La strage di Via D’Amelio⁵³ e la Trattativa Stato-Mafia⁵⁴

Il 22 marzo 2013, dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, si è aperto, a seguito della revisione delle precedenti sentenze di condanna, il nuovo processo per la strage di Via D’Amelio, in cui, il 19 luglio 1992, morirono il giudice Paolo Borsellino e tutta la sua scorta: revisione da cui è scaturita la scarcerazione, dopo ben quindici anni di reclusione, di sette persone risultate innocenti.

Il Giudice per l’Udienza Preliminare di Caltanissetta ha, difatti, accolto le richieste di rinvio a giudizio avanzate dai Pubblici Ministeri titolari delle indagini preliminari per cinque dei sette imputati, vale a dire i boss Salvatore Madonia e Vittorio Tutino nonché i falsi pentiti Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Calogero Pulci: mentre Madonia e Tutino sono accusati di aver ricoperto un ruolo chiave nella preparazione e nella fase esecutiva dell’attentato, Scarantino, Andriotta e Pulci devono, invece, rispondere per calunnia, con riferimento a dichiarazioni inizialmente rese e che portarono all’arresto e alla condanna di quelle sette persone.

Si rilevi che, nell’ambito dello stesso procedimento penale, hanno scelto la strada del rito abbreviato tre collaboratori di giustizia, vale a dire Gaspare Spatuzza, accusato di strage, il quale per primo, con le sue dichiarazioni, fece emergere le incongruenze insite nelle affermazioni dei falsi pentiti, Fabio Tranchina, anch’egli accusato di strage e Salvatore Candura, accusato, invece, per calunnia: tutti condannati, si rilevi, rispettivamente, a dieci, quindici e dodici anni di reclusione.

⁵³ Per i rilievi che seguono, in merito alla vicenda giudiziaria relativa alla strage di Via D’Amelio, si veda l’articolo dal titolo *Nuovo processo per Via D’Amelio. Il G.i.p. firma cinque rinvii a giudizio*, in *palermo.repubblica.it*, 13 febbraio 2013.

⁵⁴ Per quanto riguarda i rilievi, di seguito operati, in relazione al processo di Palermo sulla Trattativa Stato-Mafia, si veda l’articolo *Stato-mafia, la decisione del gup, rinvio a giudizio dei 10 imputati*, in *palermo.repubblica.it*, 7 marzo 2013.

Dopo oltre vent'anni dalla strage, dunque, potrà, forse, essere finalmente posta la parola fine a questa vicenda, perché a gridare giustizia non sono solo i familiari delle vittime, ma anche tutti i cittadini onesti che hanno a cuore la verità.

A correre parallelo al processo di Caltanissetta è un'altra vicenda giudiziaria, questa volta collocantesi a Palermo, per la c.d. Trattativa Stato-Mafia, costituente, senza dubbio, uno dei misteri più fitti della storia repubblicana.

In base alla ricostruzione dei Magistrati della Procura palermitana, i quali, dopo anni di indagini, hanno chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, per fermare le stragi mafiose tra il 1992 e il 1994 lo Stato sarebbe sceso a patti con Cosa Nostra: a venire in contatto con la "cupola" palermitana, in particolare, sarebbero stati soggetti appartenenti ai ROS dei Carabinieri, appoggiati da settori deviati del mondo politico e delle Istituzioni, nell'intento, si ritiene, di siglare un accordo di cui era venuto a conoscenza, poco prima della sua morte, lo stesso Paolo Borsellino: anzi, in base alla ricostruzione della Procura palermitana, il giudice sarebbe stato ucciso proprio perché sapeva della Trattativa.

I boss Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Antonino Cinà e Giovanni Brusca, così come i generali dell'Arma dei Carabinieri Mario Mori e Antonio Subranni, insieme al colonnello De Donno ed al senatore Pdl Marcello Dell'Utri, dovranno, pertanto, rispondere per violenza o minaccia a Corpo politico dello Stato; l'ex Ministro dell'Interno, Nicola Mancino, è, invece, imputato di falsa testimonianza; mentre su Massimo Ciancimino, figlio del boss Vito Ciancimino, pendono le imputazioni di concorso in associazione mafiosa e di calunnia nei confronti dell'ex Capo della Polizia di Stato, Gianni De Gennaro.

Si rilevi che la posizione del boss Bernardo Provenzano è stata stralciata a causa di motivi di salute a quanto pare impeditivi di una sua partecipazione alle udienze.

Degno di essere menzionato è il fatto che a testimoniare al processo di Caltanissetta è stato chiamato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale, dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, dovrà rispondere ad alcuni interrogativi, in special modo «quali i motivi che portarono alla sostituzione nel '92 del

Ministro dell'Interno Scotti con Nicola Mancino e le eventuali difficoltà che si riscontrarono nello stesso anno, in Parlamento, per la conversione del decreto-legge sul carcere duro»⁵⁵.

La decisione di chiamare a testimoniare il Capo dello Stato è stata presa sulla base della richiesta, in tal senso, del legale di Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso, costituitosi parte civile nel processo *de quo*⁵⁶.

Si ricordi che nella lista testimoniale compaiono anche altri personaggi di rilievo istituzionale: l'ex Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, l'ex Presidente della Camera Luciano Violante, l'ex Ministro dell'Interno Nicola Mancino, l'ex Ministro della Giustizia Giovanni Conso, l'ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato, i Magistrati Ilda Boccassini e Annamaria Palma, all'epoca della strage in servizio a Caltanissetta e l'ex Capo della Polizia Giovanni De Gennaro⁵⁷.

Dato importante da sottolineare è il fatto che l'audizione dell'attuale Capo dello Stato non potrà riguardare, in base a decisione della Corte di Assise di Caltanissetta, le conversazioni intercettate dalla Procura di Palermo nell'ambito delle indagini sulla Trattativa Stato-Mafia⁵⁸: intercettazioni, queste, che avevano dato luogo a conflitto di attribuzione, sollevato dalla Presidenza della Repubblica nei confronti della Procura di Palermo e sfociato in una sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 2013.

Volendo sintetizzare quanto concluso dalla Corte in suddetta occasione, essa si è pronunciata affermando che il Capo dello Stato non può essere assoggettato ad intercettazioni telefoniche e che, nemmeno quando le sue conversazioni siano state captate casualmente, come era avvenuto nel caso di specie, essendo l'utenza telefonica sottoposta ad intercettazione nella titolarità dell'ex Ministro Nicola Mancino, può essere fatto un

⁵⁵ CIMMARUSTI Ivan, *Borsellino quater, Napolitano testimone*, in *www.ilsole24ore.com*, 23 marzo 2013.

⁵⁶ CIMMARUSTI Ivan, *ibidem*.

⁵⁷ CIMMARUSTI Ivan, *ibidem*.

⁵⁸ CIMMARUSTI Ivan, *ibidem*.

legittimo uso dei contenuti: ragione per cui la documentazione avrebbe dovuto essere distrutta senza previo deposito della medesima⁵⁹.

Il conflitto di attribuzione apertosi tra la Presidenza della Repubblica e la Procura palermitana si inserisce, in realtà, all'interno di un più ampio conflitto, trascendente l'ambito meramente giudiziario, tra Istituzioni della Repubblica: conflitto di una gravità inaudita, poiché tale da incrinare quell'equilibrio costituzionale così delicatamente congegnato dai Padri Costituenti.

In special modo, il conflitto tra Politica e Magistratura, oggi particolarmente acceso, ha raggiunto momenti di altissima tensione che si sono concretizzati, da una parte, nei ripetuti attacchi verbali, provenienti da membri del Governo in carica sino all'ottobre 2011, volti a condannare la asserita politicizzazione della Magistratura italiana, oltre che nella "occupazione" simbolica del Tribunale di Milano da parte di Parlamentari di talune aree partitiche; dall'altra, in prese di posizione, ad opera di appartenenti alla Magistratura stessa, che hanno suscitato molte critiche: si, fa, qui riferimento, in particolare, alle dichiarazioni di alcuni Pubblici Ministeri che, in talune occasioni, hanno definito "politica" la sentenza della Consulta in merito al conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente Napolitano e dichiarato che delle intercettazioni, che hanno coinvolto il Presidente medesimo, nell'ambito del procedimento per la c.d. Trattativa Stato-Mafia, è stato fatto, volutamente, un uso "politico", giustificatosi, si è detto, dalla necessità di introdurre forti cambiamenti nel mondo politico-istituzionale.

Di fronte a tutto ciò, l'opinione pubblica, anche a causa delle contrapposte prese di posizione da parte di taluni quotidiani nazionali, si è trovata letteralmente spaccata, tra coloro che attribuiscono alla Magistratura un ruolo di purificazione delle Istituzioni dalla corruzione dilagante e, in genere, dalla criminalità e coloro che, al contrario, vedono proprio nella Magistratura italiana uno dei più gravi mali che affliggono il Paese.

Con riferimento alle accuse, provenienti da più parti dell'universo istituzionale, dottrinale e giornalistico, di partigianeria politica di alcuni Magistrati, può richiamarsi quanto affermato da parte di una certa Dottrina,

⁵⁹ Per una più approfondita disamina della pronuncia della Corte Costituzionale, si veda VIGANÒ Francesco, *La sentenza della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra Presidente della Repubblica e Procura di Palermo*, in www.penalecontemporaneo.it, 16 gennaio 2013.

laddove si sarebbe sostenuto che, oggi, avrebbe «preso corpo – accanto alle tradizionali figure del magistrato che svolge compiti di giudizio o di accusa – la figura del magistrato pedagogo e politicante, che vuole dettare le linee di politica giudiziaria e dell'assetto della giustizia, il che spetta – in un regime democratico e rappresentativo – soprattutto al parlamento e al governo»: l'intervento della Magistratura, infatti, avrebbe ad oggetto, secondo quanto affermato dai medesimi Autori, «non solo [...] problemi di stretto ordinamento giudiziario», ma anche «problemi dello Stato, circa i rapporti tra i poteri, il ruolo del giudice e quello del pubblico ministero, il potere dei capi di ufficio, le competenze dell'organo di autogoverno»⁶⁰.

D'altra parte, la medesima Magistratura si trova, spesso, oggetto di forti polemiche volte a sottolineare la ritenuta inefficienza di molti Giudici e Pubblici Ministeri: polemiche sorte sia in relazione ai c.d. casi giudiziari non risolti, il cui impatto sull'opinione pubblica è notevolmente e gravemente ampliato da una campagna di informazione o, meglio, di disinformazione, soprattutto televisiva, volta a fare breccia sulla emotività dell'uomo medio di fronte a fatti particolarmente destabilizzanti l'ordine sociale; sia con riferimento allo spaventoso numero di errori giudiziari di cui in precedenza si sono descritte solo alcune delle vicende più note.

L'errore giudiziario come patologia del sistema si presta, pertanto, ad essere lo spunto per ulteriori riflessioni, volte ad analizzare il ruolo ricoperto dalla Magistratura all'interno del quadro istituzionale.

⁶⁰ MARAFIOTI Domenico, *Metamorfosi del giudice. Riflessioni su giustizia e potere*, Rubbettino, 2004, pp. 5 e 6.

CAPITOLO II

*Il giudice è il diritto fatto uomo; solo da questo uomo
io posso attendermi nella vita pratica quella tutela che in astratto
la legge mi promette: solo se questo uomo saprà pronunciare
a mio favore la parola della giustizia, potrò accorgermi che il diritto
non è un'ombra vana.*

*I giudici sono come gli appartenenti a un ordine religioso:
bisogna che ognuno di esso sia un esemplare di virtù, se non vuole
che i credenti perdano la fede.*

Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 2012.

CAPITOLO II

GIUDICI POPOLARI E DEMOCRAZIA GIUDIZIARIA

o Premessa

Si accennava, nel capitolo precedente, alle critiche oggi frequentemente rivolte, da più settori, nei confronti della Magistratura italiana.

In particolare, oggetto di suddette critiche è l'organo del Pubblico Ministero, considerato, spesso, come dotato di poteri, a livello di conduzione delle indagini e del promovimento della pubblica accusa, sfocianti, si asserisce, nel vero e proprio arbitrio.

Si è, in proposito, affermato, con particolare enfasi, che «le funzioni d'accusa, come svolte dal nostro pubblico ministero, possono considerarsi tra i fattori più rilevanti dell'egemonia giudiziaria. Essa si accentua attraverso una certa prassi delle procure nell'esercizio dell'azione penale, tale da accrescere enormemente il potere dei soggetti investiti di funzioni inquirenti, senza però che vi siano adeguati contrappesi sia all'interno che all'esterno di essi»⁶¹.

⁶¹ MARAFIOTI Domenico, *op. cit.*, p. 67.

Tali conclusioni pongono in luce quella che viene da taluni rappresentata come un'ineludibile esigenza, vale a dire quella di modificare l'assetto dell'organo del Pubblico Ministero all'interno dell'ordinamento, al fine di assoggettare lo stesso sia a maggiori controlli interni, nel segno della gerarchizzazione, sia a controlli esterni da parte di altri soggetti istituzionali.

Su tali tematiche si è aperto un acceso dibattito all'interno del mondo politico e in seno a quello giornalistico: dibattito che, purtroppo, vede, troppo spesso, l'intervento di soggetti totalmente carenti di una conoscenza approfondita del diritto, sia sostanziale che processuale, con prese di posizione che, a causa dei toni usati, rischiano di strumentalizzare un'opinione pubblica altrettanto spesso disinformata.

Il problema della qualità dell'informazione è, in Italia, a parere di chi scrive, uno dei dilemmi più gravi e su di esso si tornerà, in modo maggiormente approfondito, in seguito.

A questo punto della trattazione, si ritiene utile soffermare l'attenzione sul ruolo attribuito al Magistrato dall'ordinamento costituzionale e al diverso ruolo che ad esso si vorrebbe attribuire nell'ottica di una riforma del sistema.

Accanto alle proposte di modifica dell'assetto dell'organo del Pubblico Ministero a livello di ordinamento giudiziario si è, in merito, fatta strada la tesi volta ad affermare come parte dei mali dell'amministrazione della giustizia in Italia potrebbero, forse, essere risolti attraverso l'introduzione di quella che viene definita come vera e propria democrazia giudiziaria, attuabile, soprattutto, mediante l'ingresso, all'interno dell'ordinamento italiano, dell'istituto della giuria popolare, prendendo a punto di riferimento l'esperienza, in tal senso, di altri Paesi, europei ed extraeuropei.

L'analisi di suddetta questione costituirà, dunque, il presupposto per la trattazione dell'istituto dei giudici popolari così come oggi congegnato all'interno delle Corti di Assise italiane: sia dal punto di vista di una rispondenza dell'istituto suddetto all'esigenza, avvertita da parte di alcuni Autori, che anche la funzione giudiziaria si svolga secondo parametri di democraticità, sia per quanto attiene al rapporto tra giudici popolari e componenti togate dei Tribunali.

1. L'introduzione di un controllo, interno ed esterno all'organo del Pubblico Ministero, sull'esercizio della funzione di pubblica accusa: reale necessità?

Si sottolinei, in via preliminare, come il Pubblico Ministero, pur rivestendo la qualità di parte nel procedimento penale, costituisca, al tempo stesso, un organo dell'apparato statale incaricato di vegliare, ai sensi degli artt. 73 e 74 del R.D. 30 gennaio 1941, n° 12, c.d. Legge sull'Ordinamento giudiziario, all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, nonché ad iniziare ed esercitare l'azione penale in giudizio.

Come accennatosi poco sopra, alcuni Autori considerano necessario, allo scopo di garantire un esercizio efficiente della funzione di pubblica accusa attribuita dall'ordinamento all'organo del Pubblico Ministero, l'introduzione di strumenti volti ad assicurare una costante verifica sull'uso del potere suo proprio di attivare il procedimento penale.

Suddetta verifica, si sostiene, potrebbe, in particolare, concretizzarsi attraverso la predisposizione di un circuito di corresponsabilizzazione tra sostituti Procuratori e capi d'ufficio e tra questi e i Procuratori Generali, oltre che mediante la previsione di un potere di sorveglianza su tutto l'apparato degli uffici di Procura da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione: questi, si è affermato, «dovrebbe avere il potere ed il dovere di riferire al Parlamento, al Consiglio Superiore e al Governo compiendo un periodico, organico bilancio dei criteri e dei contenuti dell'azione degli uffici del Pubblico Ministero»⁶².

Ad auspicarsi è, come si evince da siffatte conclusioni, non soltanto un incisivo potenziamento del sistema dei controlli interni agli uffici, ma anche l'introduzione di un collegamento tra Pubblici Ministeri ed organi istituzionali esterni alla Magistratura, collegamento che vedrebbe la propria *ratio* istitutiva in finalità di controllo dei secondi sui primi.

Quanto al c.d. "controllo interno", le esigenze di uniformità di esercizio della funzione di pubblica accusa, certamente di forte rilevanza, devono, necessariamente, coniugarsi con quelle, non meno importanti, di

⁶² MARAFIOTI Domenico, *op. cit.*, p. 75.

autonomia del Magistrato e di snellezza procedimentale nell'attivazione dei canali di indagine previsti dal codice di rito.

Con riferimento al profilo dell'autonomia del Pubblico Ministero, a venire in rilievo è il disposto di cui all'art. 53 c.p.p., in base al cui primo comma il Magistrato requirente esercita, in udienza, le proprie funzioni in piena autonomia.

Ebbene, con suddetta norma il legislatore ha inteso fare in modo che, mediante la designazione del singolo Sostituto Procuratore con riferimento ad un determinato procedimento, si verifichi, a favore dello stesso, la c.d. personalizzazione della funzione di accusa, tale per cui il Procuratore Capo non può sostituire, di propria iniziativa, il Sostituto già designato, tranne nei particolari ed eccezionali casi previsti espressamente dalla norma *de qua*.

L'istituto della personalizzazione della funzione di pubblica accusa, si osservi, non è congegnato dal legislatore come un privilegio teso ad attribuire al Pubblico Ministero una posizione di assoluta discrezionalità di azione, bensì quale garanzia connessa alla posizione di parte pubblica dallo stesso rivestita.

In altri termini, l'autonomia del Pubblico Ministero in udienza è strettamente connessa con il principio, di cui all'art. 112 Cost., dell'obbligatorietà dell'azione penale, la cui attuazione, come autorevolmente affermato, richiede che suddetta autonomia venga riconosciuta all'organo non solo nel contesto dell'udienza, preliminare e dibattimentale, ma anche nella fase delle indagini preliminari, quindi nell'intero arco del procedimento penale⁶³.

Non mancano, tuttavia, in proposito, prese di posizione particolarmente critiche.

Dopo essersi, infatti, ribadito come natura e funzioni del Pubblico Ministero siano legati «a due contrastanti filosofie, l'una del potere "accentrato" (come nel modello francese, recepito da noi almeno fino alle modifiche introdotte nell'ordinamento giudiziario del 1946, sulle guarentigie della magistratura), l'altra del potere "diffuso",

⁶³ VOENA Giovanni Paolo, *Soggetti*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di CONSO Giovanni e GREVI Vittorio, Cedam, 2008, p. 76.

fino alle forme estreme della cosiddetta “personalizzazione delle funzioni”», si è affermato che, attraverso tale ultima prospettiva, «si realizza il massimo di autonomia ed indipendenza nella gestione dell’iniziativa penale in seno ad ogni ufficio del P.M., da parte di ogni singolo Sostituto Procuratore, conservando un residuo platonico potere di “sorveglianza” al Ministro di Grazia e Giustizia e ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello»⁶⁴.

Da suddette conclusioni si ricava un atteggiamento particolarmente critico, da parte di certa Dottrina, di fronte all’odierna organizzazione delle Procure della Repubblica, tale per cui, si asserisce, di fronte alla sussistenza di «prevalenti poteri di investigazione e direzione dell’indagine preliminare», di «determinazioni di grande rilievo sull’inizio o sull’archiviazione dell’azione penale» o «sul ricorso ai riti alternativi», a doversi ricercare, quale fondamentale esigenza di buon funzionamento dell’esercizio della funzione di pubblica accusa, dovrebbe essere una «coerenza di indirizzi e di direttive unitarie sul piano operativo»⁶⁵.

Si rilevi che, in proposito, il legislatore è intervenuto con il D.L.vo 20 febbraio 2006, n° 106, poi modificato dalla L. 24 ottobre 2006, n° 269, con cui si è inteso dare attuazione ai criteri direttivi posti dalla L. 25 luglio 2005, n° 150, delegante il Governo a riformare, tra l’altro, l’ordinamento giudiziario del 1941 nel senso di una riorganizzazione dell’ufficio del Pubblico Ministero secondo un’impostazione maggiormente verticistica.

In particolare, l’art. 1 del Decreto ha conferito al Procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del Pubblico Ministero, la titolarità esclusiva dell’azione penale: potere che è esercitato personalmente o mediante assegnazione ad altri Magistrati dell’ufficio.

«Il nuovo assetto dell’ufficio ben si coglie nel potere del Procuratore della Repubblica di “stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio dell’attività assegnata” e di revocare l’assegnazione in tutti i casi in cui il magistrato non si attenga ai criteri fissati [...] oppure si determini un contrasto»⁶⁶.

Si osservi, per quanto, in special modo, rileva ai fini della presente trattazione, come il Decreto in esame garantisca al Procuratore della Repubblica alcune prerogative allorquando occorra disporre il fermo di indiziato

⁶⁴ MARAFIOTI Domenico, *op. cit.*, p. 71.

⁶⁵ MARAFIOTI Domenico, *ibidem*, p. 77.

⁶⁶ VOENA Giovanni Paolo, *op. cit.*, p. 76.

di delitto o richiedere una misura cautelare personale o reale: quanto alle misure personali, in particolare, occorre che l'atto sia oggetto di un previo assenso scritto del Procuratore della Repubblica.

L'introduzione di un sistema di decisione verticistico con riferimento alle misure cautelari personali sottintende la volontà che l'applicazione di un istituto così incisivamente limitativo dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, della libertà personale, sia oggetto di un controllo particolarmente pregnante, atteso che le misure in questione intervengono in una fase del procedimento in cui il soggetto indagato/imputato gode ancora della presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost.

Da una parte, non sono mancate critiche nei confronti di suddetta previsione, essendosi affermato che, se «per un verso, si finisce per spostare il fenomeno della personalizzazione delle funzioni sulle spalle del titolare dell'ufficio», per l'altro, «l'obiettivo perseguito appare irraggiungibile, specie negli uffici di grandi dimensioni, poiché il titolare dell'azione penale non è certo nelle condizioni di esercitare un controllo effettivo»⁶⁷.

Dall'altra, vi sono stati, in merito alla Riforma del 2006, giudizi positivi.

Si ritiene utile, a tal proposito, richiamare alcune parti dell'intervento del Procuratore Generale della Corte di Cassazione operato nell'ambito dell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012.

Con riferimento all'art. 6 del decreto *de quo*, in particolare, si è sottolineato come «tale disposizione ha delineato le funzioni di "vigilanza" dei procuratori generali presso le corti d'appello – chiamati poi a riferire al Procuratore generale presso la Corte di cassazione – su aspetti di particolare delicatezza dell'attività del pubblico ministero: il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sul giusto processo, la puntualità nell'esercizio dei poteri di direzione, controllo e organizzazione da parte dei capi degli uffici requirenti»⁶⁸.

⁶⁷ VOENA Giovanni Paolo, *op. cit.*, p. 77.

⁶⁸ CIANI Gianfranco, *Intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012*, Roma, 25 gennaio 2013, p. 5, in www.cortedicassazione.it.

Sebbene, si è proseguito, dopo oltre cinque anni di vigenza, i problemi interpretativi ed applicativi non manchino, «non siamo più agli albori»: infatti, «tra la Procura generale della Corte di cassazione e le procure generali distrettuali è stato instaurato un proficuo rapporto “bidirezionale” di scambio di informazioni e di proposte, un dialogo effettivo che vuole sfuggire ad ogni ritualità burocratica, ponendosi nella prospettiva operativa di diffondere le “buone prassi” ed eliminare quelle che tali non sono», a conferma del quale si fa riferimento alle «riunioni di coordinamento», sia «tra i vari uffici requirenti dei singoli distretti, dedicate a temi specifici», sia «al di là dei singoli distretti e finalizzati al confronto delle esperienze ed all’assunzione di iniziative comuni»⁶⁹.

Si è, infine, rilevato come l’art. 6 *cit.* non rappresenti una limitazione all’autonomia degli uffici di Procura, concretizzandosi esso, piuttosto, in uno «strumento disegnato dal legislatore per sostituire al culto della solitudine, letta come somma espressione dell’autonomia, la cultura del confronto: uno strumento di stimolo al miglioramento del servizio giustizia, rifuggendo dal pericolo che si formi una serie di repubbliche dei procuratori, chiusi in se stessi, gelosi delle loro iniziative e delle novità introdotte nei loro territori, ma piuttosto un insieme di procuratori della Repubblica e di procuratori generali che s’incontrano e si scambiano opinioni, buone prassi e – se si vuole – buone idee, perché esse diventino patrimonio comune»⁷⁰.

Si ritiene, in questa sede, che coordinamento e uniformità di indirizzo, cui si fa riferimento nell’intervento del Procuratore generale, costituiscano, senza dubbio, una ineludibile necessità, in vista del buon funzionamento del procedimento penale in generale.

Una cosa, tuttavia, è l’attuazione di quella che poco sopra si definiva quale cultura del confronto, altro è sovvertire l’attuale organizzazione degli uffici di Procura nel senso di una marcata gerarchizzazione interna, come auspicatosi da parte della Dottrina sopra citata.

Soprattutto, infatti, negli uffici di grandi dimensioni, appare impensabile che l’esercizio della funzione di accusa possa essere convogliata in un sistema di controlli di tipo gerarchico che, sul piano della prassi, non ha alcuna

⁶⁹ CIANI Gianfranco, *op. cit.*, p. 6.

⁷⁰ CIANI Gianfranco, *ibidem*, pp. 6 e 7.

possibilità di concretizzarsi, salvo ritenere ammissibile un rallentamento della fase di indagine tale da consentire l'espletamento di simili controlli.

La fase delle indagini preliminari, piuttosto, richiede quella snellezza procedimentale idonea a fronteggiare una criminalità, quale quella contemporanea, sempre più complessa e veloce.

D'altra parte, non può non rilevarsi come, a voler a tutti i costi parlare di controllo, il codice di procedura penale già fornisca strumenti idonei ad escludere un eventuale arbitrio delle Procure.

Si tratta di quei meccanismi di interazione tra Pubblici Ministeri e organi giudicanti che il codice di rito configura con riferimento sia alla richiesta di archiviazione, sia alla richiesta di rinvio a giudizio, sia a quella di applicazione di misure cautelari, di autorizzazione alla attivazione di intercettazioni e di tutti gli ulteriori strumenti procedimentali a disposizione del Pubblico Ministero: previsioni che si concretizzano, difatti, nella necessità per cui ogni richiesta dell'organo dell'accusa debba sempre superare il vaglio dell'organo giurisdizionale.

A conferma di quanto appena affermato, si faccia riferimento, ad esempio, al disposto di cui all'art. 291, comma 1, c.p.p., laddove si stabilisce che le misure cautelari personali «sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate»: disposizione da cui si ricava chiaramente come, in ordine alla restrizione della libertà personale antecedente all'intervento di una sentenza di condanna definitiva, vi sia, da parte del Pubblico Ministero, una richiesta e non un'autonoma ed insindacabile decisione.

E ancora, quanto alla richiesta di rinvio a giudizio, in seguito alla presentazione della stessa da parte del Pubblico Ministero, viene attivata, da parte del giudice, una fase di controllo, vale a dire l'udienza preliminare, all'esito della quale il giudice medesimo può pronunciare anche sentenza di non luogo a procedere, decidendo, così, in senso contrario a quelle che erano le istanze iniziali dell'organo requirente.

Sono, quelli di cui sopra, solo alcuni esempi comprovanti il fatto che, contrariamente a quanto da molte parti affermato, l'attività del Pubblico Ministero non si svolge in un terreno connotato da assoluto arbitrio, prevedendo, anzi, il legislatore processuale, un nutrito sistema di controlli procedurali delineanti un continuo dialogo tra uffici di Procura e organi giudicanti.

Quanto al c.d. controllo esterno, si ritiene, in questa sede, inaccettabile, dal punto di vista dell'equilibrio istituzionale cristallizzato nella Costituzione repubblicana, la possibilità di prevedere l'intervento di organi esterni alla magistratura al fine di controllarne l'operato, come da alcune parti auspicatosi.

I Padri Costituenti hanno, infatti, previsto un apparato istituzionale tale per cui i tre fondamentali poteri dello Stato, vale a dire legislativo, esecutivo e giudiziario, siano reciprocamente separati, in base alla nota teoria della separazione dei poteri di Montesquieu.

Tuttavia, suddetta separazione non è stata congegnata quale sinonimo di arbitrio, riconosciuto al Parlamento, al Governo o alla Magistratura, prevedendo, piuttosto, il testo costituzionale strumenti volti a garantire, all'interno di tutte le Istituzioni dello Stato, il rispetto del principio di legalità.

Difatti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cost., «i giudici sono soggetti soltanto alla legge», disposizione interpretata come riferita non solo agli organi giudicanti, ma anche alla magistratura requirente; in virtù dell'art. 94, comma 1, Cost., inoltre, «il Governo deve avere la fiducia delle due Camere», così stabilendosi uno stretto legame tra esecutivo e organo espressione della sovranità popolare; infine, anche lo stesso potere legislativo non è immune da controllo, prevedendo l'art. 134 Cost. il giudizio della Corte costituzionale oltre che sui conflitti di attribuzione e sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, anche «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni».

Ebbene, se ne ricava, per quanto attiene al discorso che si sta conducendo, che l'esercizio della funzione giudiziaria è già, in virtù di quanto previsto in Costituzione, sottoposto ad un controllo, vale a dire un controllo di legalità: la soggezione dei magistrati esclusivamente alla legge integra, infatti, un collegamento dell'attività

degli stessi con l'organo rappresentativo della volontà popolare, non potendo il magistrato medesimo esorbitare dai limiti della legge che deve applicare.

La eventuale previsione di controlli ulteriori rappresenterebbe, senza dubbio, una vera e propria lesione del principio della separazione dei poteri, ledendo l'autonomia della Magistratura così come configurata dalla Costituzione del 1948.

Come è stato efficacemente affermato, se, da un lato, «la scelta costituzionale di qualificare la funzione giurisdizionale in rapporto al livello di indipendenza dà luogo ad una limitazione della responsabilità dei giudici per gli atti giurisdizionali», dall'altro «tale irresponsabilità [...] trova una giustificazione nel fatto che tali atti sono finalizzati alla realizzazione di “valori primari irrinunciabili” della collettività e che, nell'esercizio delle sue funzioni, il giudice non esprime scelte autonome, ma esegue e si rende garante di scelte del popolo-sovrano»⁷¹.

Premesso tutto ciò, non si vuole, in questa sede, negare la possibilità che, in alcuni casi, vi sia stato e vi sia, purtroppo, un utilizzo abusivo di determinati ruoli istituzionali: ma è, questo, un problema che caratterizza non solo la magistratura, bensì l'intero arco costituzionale.

Si faceva, in precedenza, riferimento all'odierno forte contrasto tra alcuni poteri dello Stato e ai comportamenti di alcuni soggetti rivestenti ruoli istituzionali, comportamenti potenzialmente stigmatizzabili.

A venire in gioco è quella che si può certamente definire etica istituzionale, concretizzabile nella consapevolezza, da parte dei rappresentanti delle Istituzioni repubblicane, della gravità del ruolo ricoperto e della, conseguenziale, tenuta di condotte consone al ruolo stesso.

Il vero problema, di portata oggi allarmante, riguarda proprio il degrado etico di cui soffrono le Istituzioni dello Stato, con il dilagare della corruzione e, in genere, del malcostume all'interno dei pubblici poteri e con la conseguente perdita di credibilità delle Istituzioni stesse di fronte ai cittadini.

⁷¹ MOSCHELLA Giovanni, *Magistratura e legittimazione democratica*, Giuffrè Editore, 2009.

Anzi, più che alla perdita di credibilità delle Istituzioni, si assiste, nell'attuale momento storico, ad una vera e propria contrapposizione tra popolo e potere pubblico, contrapposizione che rievoca, sebbene in forme diverse e in un contesto sociale completamente variato, la situazione politica immediatamente successiva all'Unificazione nazionale.

La classe politica post-unitaria, difatti, costituiva un'*élite*, economica e culturale, assai lontana dalla realtà in cui viveva quotidianamente la stragrande maggioranza degli individui ed il diritto di voto era soggetto a forti limitazioni in base a requisiti di censo e di istruzione, cosicché ad essere rappresentata effettivamente dal Parlamento era una ristretta fascia della popolazione.

Con la progressiva estensione del suffragio e la nascita, nel corso del XX secolo, dei grandi partiti di massa, il senso di appartenenza radicatosi nei confronti delle singole compagini partitiche aveva, progressivamente, determinato un processo di avvicinamento del popolo alle Istituzioni, ciò che, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, era stato oggetto di un innegabile rafforzamento.

Negli ultimi decenni, a partire dagli scandali di Tangentopoli, ha preso piede, crescendo progressivamente, un sentimento di vera e propria sfiducia nei confronti dell'universo politico-istituzionale, sino ad arrivare ad oggi, in una fase storica in cui, sebbene il circuito elettorale-rappresentativo sia formalmente invariato e rispondente alle norme costituzionali, la crisi di rappresentatività sostanziale è ormai evidente e le sempre più numerose manifestazioni di piazza, denuncianti le patologie di quella che viene percepita come una vera e propria casta di politici e rappresentanti delle Istituzioni, sono l'indubbio segnale di un ormai irreversibile distacco tra cittadini e pubblici poteri.

La crisi di fiducia investe anche, si ribadisce, l'universo giudiziario e, proprio con riferimento al ruolo del magistrato all'interno dell'ordinamento, da parte di alcuni settori della Dottrina processual-penalistica si è affermato come il sistema di amministrazione della giustizia soffra, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, di un vero e proprio *deficit* di democraticità, superabile, si ritiene, incrementando le forme di partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della giustizia, o attraverso l'introduzione

dell'istituto della giuria secondo il modello anglosassone, o mediante il rafforzamento dell'istituto della partecipazione dei giudici popolari nei giudizi di Assise, o, ancora, con l'introduzione dell'elezione popolare dei magistrati: problematica che si affronterà nel paragrafo che segue.

2. Giudici popolari e democrazia giudiziaria

In virtù del disposto di cui all'art. 101, comma 1, Cost., «la giustizia è amministrata in nome del popolo».

Mediante tale locuzione i Padri Costituenti hanno inteso stabilire un raccordo tra esercizio della funzione giudiziaria e volontà popolare, rappresentando, anzi, la disposizione *de qua* una specificazione del principio, contenuto all'interno dell'art. 1, comma 2, Cost., per cui «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Sulla portata di suddetto raccordo, tuttavia, sono state avanzate diverse ipotesi nell'ambito della Dottrina costituzionalista e processual-penalista.

In particolare, a parere di taluni Autori, la norma esprimerebbe, al pari di altre disposizioni contenute all'interno della Carta del 1948, un netto *favor* nei confronti di una partecipazione piena di soggetti estranei alla Magistratura ordinaria all'esercizio della funzione giudiziaria.

Si è, in proposito, sostenuto che «la reale identità della *condizione giudiziaria*, per l'avvenire post-costituzionale, quale desumibile dal testo della Costituzione e dai suoi lavori preparatori, dovrà ricercarsi [...] in un *modello partecipativo* dell'amministrazione della giustizia, veicolo di perseguimento dei suoi fini attraverso apparati di carattere democratico effettivo»⁷².

Proprio facendo riferimento al dettato costituzionale, pertanto, emergerebbe che, accanto alla partecipazione cosiddetta tecnica, cui fa riferimento il disposto di cui all'art. 102, comma 2, Cost., laddove si parla della possibilità di una partecipazione di «cittadini idonei estranei alla magistratura» ai giudizi presso sezioni

⁷² MARAFIOTI Domenico, *op. cit.*, p. 106.

specializzate, istituite per determinate materie, all'interno degli organi giudiziari ordinari, la Costituzione, nel prevedere, nel successivo 3° comma, che, con legge ordinaria, siano regolati «i casi e le forme della *partecipazione diretta* del popolo all'amministrazione della giustizia», intenderebbe auspicare, nei casi e con le forme scelte con legge ordinaria, una vera e propria integrazione tra l'apporto dei giudici togati e quello di appartenenti al popolo sino a coinvolgere lo stesso momento decisionale⁷³.

Si è, inoltre, aggiunto che concreta espressione del principio della partecipazione popolare diretta sarebbero le previsioni di cui all'art. 106, commi 2 e 3, Cost., per quanto attiene, da un lato, alla possibilità che la legge sull'ordinamento giudiziario ammetta la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli; e, dall'altro, alla possibilità ulteriore che, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, siano chiamati a ricoprire l'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Individuate, dunque, le norme costituzionali in cui il principio della partecipazione popolare diretta all'amministrazione della giustizia trova cittadinanza, ci si potrebbe chiedere se tale partecipazione sia semplicemente auspicata dalla Carta Costituzionale e, dunque, eventuale, oppure se i Costituenti abbiano inteso attribuire al suddetto principio la veste di direttiva generale per una necessaria concretizzazione dello stesso ad opera del legislatore ordinario.

In altri termini, è, quella della previsione di istituti di partecipazione popolare diretta mediante legge ordinaria, una mera possibilità o una ineludibile necessità?

A parere di alcuni Autori, le norme costituzionali di riferimento non prevedono «un apporto eventuale», essendo, piuttosto, «il carattere innovativo di tale partecipazione [...] la costituzionalizzazione dei principi in tal campo, al punto che la Magistratura, costituita in ordine giudiziario autonomo e indipendente è, per espressa previsione costituzionale, ora regolata con differenti forme di partecipazione, in base a nomina per concorso, o

⁷³ MARAFIOTI Domenico, *op. cit.*, p. 110.

onoraria, anche elettiva»: pertanto, «alla funzione giurisdizionale possono partecipare [...] , con pari dignità e responsabilità, cittadini di estrazione togata e laica, per tutte le funzioni, compresa quella suprema dei giudizi di legittimità, al punto che taluno configura la possibilità della convivenza di “due magistrature” nella nostra organizzazione giudiziaria»⁷⁴.

Essendo questa la premessa teorica, i medesimi Autori concludono per una avvenuta ed evidente disapplicazione, da parte del legislatore post-costituzionale, dei principi fondamentali, espressi dalla Carta, in favore di una piena partecipazione popolare: «l'applicazione riduttiva del principio – strettamente inerente il tasso di democraticità dell'istituto – è stata costante, fino all'inattuazione totale di quello relativo alla nomina dei consiglieri di cassazione onorari, sintomo allarmante di una perdurante visione della giustizia dei laici in posizione subalterna e complementare»⁷⁵.

Concentrando, in particolare, l'attenzione sulla norma di cui all'art. 102, comma 3, Cost., appare utile aprire una parentesi al fine di compiere un'analisi di tipo storico-costituzionale volta ad indagare le ragioni che spinsero i Padri Costituenti a delineare una formulazione quale quella ivi contenuta e, allo stesso tempo, il legislatore post-costituzionale ad introdurre, al posto dell'istituto della giuria popolare, quello della presenza di giudici popolari nelle Corti di Assise sul modello dello scabinato tedesco.

Si rilevi come la formula di cui alla norma *de qua* rappresenti il risultato di una mediazione rispetto a posizioni contrapposte emerse in Assemblea costituente.

Lo scontro tra i Padri costituenti, con riferimento, in particolare, alla questione della giuria, si rivelò particolarmente aspro, dal momento che, come osservato da parte di una certa Dottrina, «la “costituzionalizzazione” della specificazione penalistica dell'istituto sostenuta dalle sinistre» fu avversata dalle altre forze politiche «con motivazioni prevalentemente incentrate sull'ignoranza dei giurati, oltre che sull'apoditticità e sull'inappellabilità dei loro verdeti»: respinto, conseguentemente, «il suggerimento di non emanare un'apposita disposizione in materia dovendosi inferire l'ammissibilità costituzionale della giuria dalla

⁷⁴ MARAFIOTI Domenico, *op. cit.*, p. 111.

⁷⁵ MARAFIOTI Domenico, *ibidem*, p. 111.

previsione delle “sezioni specializzate”» si accolse la soluzione «di imporre al legislatore ordinario l'individuazione dei “casi” e delle “forme” della “partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia», così adottandosi una formula che, «se per un verso non sembra rendere obbligatoria la giuria penale, per altro verso, trascendendo la problematica effettivamente dibattuta, pare fornita di una portata assai ampia, anche alla luce del suo palese collegamento con il principio [...] per cui “la giustizia è amministrata in nome del popolo”»⁷⁶.

Si rammenti, in proposito, che, sebbene l'istituto della giuria fosse stato formalmente ripristinato⁷⁷ con il R.D.L. 31 maggio 1946, n° 560, contenente la “Riforma dell'ordinamento della Corte di Assise”, ciò nonostante, l'attuazione del giudizio con giuria restò sospesa per cinque anni, dopo di che l'istituto fu eliminato: con la L. 10 aprile 1951, n° 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, i dieci giurati previsti per la composizione della giuria dall'art. 2 del R.D.L. n° 560 del 1946 scomparvero, sostituiti dalla previsione della partecipazione di sei giudici popolari, accanto a due togati, nelle Corti di Assise.

In favore del ripristino della giuria nel nostro ordinamento si era espresso, nell'immediato dopoguerra, Achille Battaglia, nella convinzione che «le giurie sono istituto di antiche libertà, caro ai classici del liberalismo, da Constant a Tocqueville, che l'esaltarono. A Panfilo Gentile – che aveva espresso timori che tra i giudici popolari potessero, talvolta, capitare degli incapaci – Battaglia replicava che dubbi e riserve potevano valere

⁷⁶ SCAPARONE Paolo, *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. I. Profili storici e comparativi*, Giuffrè Editore, 1980, pp. 135 e 136.

⁷⁷ L'istituto della giuria era stato formalmente introdotto in Italia a seguito della penetrazione, nella penisola, della Francia rivoluzionaria, pur non avendo ricevuto applicazione pratica.

Successivamente, con l'avvento delle monarchie amministrative dell'età napoleonica, la partecipazione così avviata venne menomata sia qualitativamente che quantitativamente, fino ad arrivare all'emanazione dello Statuto del Regno di Sardegna e all'editto sulla stampa, previsto dallo Statuto stesso, che istituiva la giuria nell'ambito della Corte d'Assise.

Sottoposto a ripetute riforme, l'istituto della giuria sopravvisse durante l'età liberale, ma, con l'avvento del fascismo, venne modificata la formula organizzativa tramite l'adozione dello scabinato.

Durante la transizione al vigente ordinamento costituzionale, per giudicare i reati fascisti e collaborazionisti, vennero istituiti appositi organi, in parte integrati nelle Corti d'Assise, soggetti ad una supervisione politica e composti, oltre che di magistrati, di membri laici non compromessi con il precedente governo.

Anche la Corte d'Assise ordinaria venne chiamata ad applicare le sanzioni contro il fascismo e da ciò prendettero l'avvio successive riforme della partecipazione dei cittadini alla giurisdizione penale, sino a giungere al ripristino della giuria.

Compie i suddetti rilievi SCAPARONE Paolo, *ibidem*, pp. 80 ss.

anche per i giudici togati, mentre quel che conta, soprattutto, è il costume di democraticità e di indipendenza di giudizio connaturato alle tradizioni della giuria»⁷⁸.

La prospettiva della partecipazione popolare, in ogni caso, rimase, all'indomani della nascita del nuovo Stato repubblicano, piuttosto marginale, «nell'ambito di un dibattito largamente dominato dall'idea che l'adeguamento dell'ordinamento giurisdizionale al regime democratico» dovesse sostanziarsi «nell'assicurare l'indipendenza del giudice professionale scelto per concorso»⁷⁹.

Successivamente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il dibattito sull'applicazione legislativa dell'art. 102, comma 3, Cost. ha visto, dunque, affermarsi, nell'ambito della cultura giuridica italiana, anche di orientamento progressista, la preferenza per l'introduzione di strumenti idonei a conferire ai laici poteri esterni all'esercizio della *jurisdictio*: «le azioni collettive a tutela degli interessi diffusi, l'ingresso nei consigli giudiziari o in istituendi consigli regionali della giustizia, la critica delle sentenze resa possibile da una migliore informazione sui problemi giudiziari, sono tutte forme partecipative cui rimane estranea la gestione diretta dell'attività giurisdizionale», cosicché «la partecipazione si risolve [...] in uno stimolo o in un controllo del potere di rendere giustizia che resta affidato al monopolio dei magistrati»⁸⁰.

La medesima Dottrina ha, pertanto, rilevato come dal raffronto «tra l'intervento "esterno" e quello "diretto" che si realizza con la presenza di giudici popolari nei collegi d'assise», si è giunti «perfino a teorizzare apertamente la superiorità del primo rispetto al secondo che assicurerebbe un "effetto partecipativo nettamente più ridotto": l'inserimento dei laici nella gestione amministrativa del servizio-giustizia assumerebbe "una più alta portata rispetto a quello della *pura e semplice partecipazione* all'esercizio del potere giurisdizionale»⁸¹.

Suddette conclusioni, criticate dalla Dottrina in commento, si fonderebbero su una particolare interpretazione dell'art. 102, comma 3, Cost., norma che dovrebbe, dunque, intendersi riferita non all'intervento dei giudici

⁷⁸ MARAFIOTI Domenico, *op. cit.*, p. 117.

⁷⁹ SCAPARONE Paolo, *op. cit.*, p. 136.

⁸⁰ AMODIO Ennio, *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in AA.VV., *I giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, a cura di AMODIO Ennio, Giuffrè Editore, 1979, pp. 1 e 2.

⁸¹ AMODIO Ennio, *ibidem*, p. 2.

popolari nei processi penali per i reati più gravi, ma ad un insieme di forme partecipative indirette: si tratta di un'interpretazione che, chiaramente, si contrappone alle conclusioni, indicate all'inizio del paragrafo, cui è giunta altra parte della Dottrina, interpretazione, peraltro, la cui matrice normativa viene rinvenuta «nell'art. 3, comma 2, Cost. che impone di rimuovere gli ostacoli "alla partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"; con il risultato che l'enunciato puntuale e perentorio contenuto nell'art. 102 si stempera in una formula programmatica sicuramente dotata di minor forza»⁸².

Così delineato, dunque, il terreno storico-culturale su cui sono state poste le basi dell'attuale sistema della partecipazione di membri popolari a determinati processi penali, si ritiene opportuno operare una breve descrizione dell'attuale assetto della composizione delle Corti di Assise.

La normativa vigente, contenuta all'interno della L. n° 287 del 1951, prevede un organo di primo grado, la Corte d'Assise, con competenza di natura esclusivamente penale, composta da magistrati ordinari e da giudici popolari, sorteggiati tra cittadini italiani in possesso delle normali capacità di diritto pubblico, di età compresa tra 30 e 65 anni, ed in possesso di un titolo di studio di scuola media inferiore.

Il collegio giudicante è composto, in particolare, da sei giudici popolari e da due magistrati, uno avente funzione di magistrato di Appello che presiede il collegio, l'altro con funzione di magistrato di Tribunale.

L'organo di secondo grado, la Corte di Assise di Appello, ha la medesima composizione: tuttavia, il Presidente deve essere un magistrato con funzioni di Presidente di sezione della Corte di Appello o, in carenza, di magistrato di Appello idoneo ai fini della nomina a magistrato di Cassazione ed il giudice *a latere* deve essere un magistrato di Corte di Appello, mentre i giurati popolari devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

Sia nell'ambito delle Corti di Assise, sia nell'ambito delle Corti di Assise di Appello, organo giudicante che si pronuncia solo sugli appelli proposti avverso le sentenze delle Corti di Assise, i giudici togati e quelli popolari formano un unico collegio, sebbene la redazione delle sentenze spetti, di norma, ai magistrati di carriera.

⁸² AMODIO Ennio, *op. cit.*, p. 3.

Si aggiunga che la competenza delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello viene individuata sulla base di criteri riconducibili al tipo di pena comminata o al tipo di delitto⁸³.

Tornando, dunque, a quanto si affermava in apertura del paragrafo, con riferimento alla asserita disapplicazione dei principi costituzionali in tema di partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia da parte del legislatore ordinario, si rilevi come, da parte di taluni Autori, è stata avanzata l'ipotesi di implementare le forme di partecipazione o attraverso lo strumento dell'elezione popolare dei giudici, in particolare dei giudici onorari e del pubblico ministero, o mediante la reintroduzione della giuria popolare, concepita come mezzo necessario ed indispensabile per garantire che anche il sistema di amministrazione della giustizia segua criteri di effettiva democraticità⁸⁴.

Quanto alla prospettiva di introdurre l'elezione diretta del Pubblico Ministero, non può sottacersi come essa risulterebbe, secondo quanto giustamente affermatosi, «al di là delle motivazioni di carattere meramente politico ad essa sottese»⁸⁵, certamente incompatibile con il principio della obbligatorietà dell'azione penale, applicazione del più generale principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.

Con riferimento, invece, alla proposta di elezione di un numero di magistrati onorari pari a quello dei magistrati togati, si è sostenuto che, sebbene tale previsione sia contemplata dall'art. 106, comma 2, Cost., suddetta proposta tradirebbe «una *ratio* di contrapposizione tra funzione giurisdizionale e sovranità popolare del tutto estranea [...] allo stesso spirito della vigente Costituzione»⁸⁶, la quale, al contrario, esprimerebbe, a tal proposito, «un indirizzo diverso, fondato sulla persona e finalizzato alla valorizzazione della partecipazione popolare nel quadro di uno spirito unitario di integrazione quasi organicistico, con lo Stato, quale strumento fondamentale di tutela della persona stessa»⁸⁷.

Discorso più ampio va affrontato con riguardo alla prospettiva di reintrodurre, all'interno del sistema di amministrazione della giustizia, l'istituto *de quo*.

⁸³ Si veda l'art. 11 c.p.p.

⁸⁴ MOSCHELLA Giovanni, *op. cit.*, p. 158.

⁸⁵ MOSCHELLA Giovanni, *ibidem*, p. 159.

⁸⁶ MOSCHELLA Giovanni, *ibidem*, p. 159.

⁸⁷ MOSCHELLA Giovanni, *ibidem*, p. 158.

Si soffermi, in primo luogo, l'attenzione sul valore di stimolo in senso democratico-giudiziario che si vorrebbe attribuire alla giuria popolare.

Ebbene, occorre, in prima battuta, premettere che l'introduzione della giuria popolare pura, secondo il modello anglosassone, come da parte di taluni Autori auspicato, sarebbe, nel sistema italiano, preclusa proprio dal disposto di cui all'art. 111, comma 6, Cost.

Si osservi, infatti, che in Inghilterra, come pure in Galles, al fine di proteggere la libertà decisionale della giuria, la motivazione della decisione finale è espressamente proibita dal *Contempt of Court Act* del 1985: ciò che si pone in insanabile contrasto, a Costituzione invariata, con la necessità, ex art. 111, comma 6, Cost., per cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbano essere motivati.

Certamente si potrebbe discutere, come si è discusso e si discute tutt'oggi, di una possibile introduzione dell'istituto in chiave completamente rivisitata e, dunque, in linea con i canoni del processo accusatorio; ma, a farsi strada, a questo punto, è la questione volta a chiedersi se la giuria popolare, intesa come organo potenzialmente competente per tutti i reati oggi attribuiti alla Corte d'Assise, rappresenti davvero una ineludibile necessità per riconoscere al sistema di amministrazione della giustizia italiano il ruolo di protagonista all'interno del circuito democratico.

Alla suddetta questione si ritiene di poter dare, in questa sede, risposta negativa.

Il disposto di cui all'art. 102, comma 3, Cost., infatti, lungi dall'imporre l'introduzione della giuria popolare, si è limitato a devolvere al legislatore ordinario la competenza in ordine alla predisposizione di istituti espressivi del principio della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Leggendo la norma costituzionale in combinato disposto con quella contenuta nel precedente art. 101, comma 2, Cost. e, in generale, con l'intero dettato costituzionale, se ne ricava come la Carta del 1948, ponendo i tre poteri dello Stato in rapporto di autonomia ed indipendenza reciproche, non abbia inteso delineare, come già si è rilevato, sfere di attribuzione reciprocamente connotate da arbitrio, bensì un reticolato istituzionale in cui il

principio di legalità rappresenta il faro cui ogni Istituzione repubblicana deve volgere lo sguardo nell'espletamento della propria funzione.

Ebbene, laddove, all'art. 101, comma 2, Cost. si stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, si delinea un chiaro legame tra esercizio della funzione giudiziaria e esercizio della sovranità popolare.

In altri termini, essendo la legge, in quanto fonte primaria dell'ordinamento, espressione di quella volontà popolare che si esercita mediante il circuito della elezione dei rappresentanti del popolo in Parlamento e dovendo il magistrato, nell'esercizio della propria funzione, limitarsi ad applicare la legge stessa, egli, così operando, viene ad attuare quei valori fondamentali della collettività che nell'atto legislativo trovano cittadinanza, così inserendosi a pieno titolo nel circuito democratico.

Già in virtù del testo costituzionale, pertanto, la funzione giudiziaria è caratterizzata da connessioni con il principio democratico, cosicché acquista poco senso parlare di *deficit* democratico con riferimento all'amministrazione della giustizia.

Quanto, specificatamente, al disposto di cui all'art. 102, comma 3, Cost., la devoluzione, da parte dei Costituenti, al legislatore ordinario della competenza a regolare i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, rappresenta, come già si è avuto modo di rilevare, una scelta di compromesso tra posizioni contrapposte all'interno dell'Assemblea Costituente.

Si rammenti che la sensibilità di talune forze politiche nei confronti della giuria popolare trovava la propria derivazione dalla configurazione dell'istituto in chiave di baluardo contro i possibili arbitri del potere e, in questo senso, anche della Magistratura ordinaria: concezione, questa, la cui genesi ideologico-politica si colloca nelle influenze esercitate in Italia dalla Francia rivoluzionaria⁸⁸.

⁸⁸ SCAPARONE Paolo, *op. cit.*, p. 54, osserva, infatti, che, nella Francia pre-rivoluzionaria, «la borghesia e i gruppi sociali ad essa alleati, durante la fase immediatamente antecedente all'avvio della rivoluzione in cui ritengono conveniente la conservazione della monarchia assoluta, richiedono, quanto all'assetto della giurisdizione, piuttosto garanzie contro gli arbitri del potere governativo che partecipazione all'esercizio della funzione».

Se certamente una tale concezione non ha più, oggi, ragione di essere in un ordinamento, quale quello italiano, retto da una Costituzione in cui le garanzie di libertà del cittadino trovano il più alto riconoscimento e la funzione giudiziaria, si ribadisce, partecipa pienamente del procedimento democratico, la presenza popolare nei giudizi penali per reati di particolare gravità potrebbe, forse, mantenere un senso laddove la si concepisca come elemento di rafforzamento e non di introduzione *ex novo* della democrazia in ambito giudiziario.

Ebbene, qualora si ritenga che tale concezione possa trovare ragionevole collocazione nell'ordinamento italiano odierno, non può sottacersi come la scelta operata dal legislatore post-costituzionale, in favore della presenza di componenti popolari all'interno dei giudizi dinanzi alle Corti di Assise e non della giuria popolare pura, sia, senza dubbio, ad esso rispondente.

L'ingresso di cittadini estranei alla magistratura ordinaria nelle Corti di Assise, infatti, dovrebbe consentire che le pronunce giurisdizionali, in ordine a reati particolarmente destabilizzanti per l'ordine sociale, risultino idonee ad esprimere non solo principi di diritto ma anche quei valori e quei principi dominanti all'interno della collettività.

Tutto ciò sul piano teorico.

Dal punto di vista pratico, tuttavia, ci si potrebbe chiedere se la compresenza, nelle Corti di Assise, di laici e togati concretizzi pienamente quella che si potrebbe definire quale filosofia della compartecipazione: se, dunque, l'apporto dei giudici popolari sia tale da assicurare un effettivo contributo all'esercizio della funzione giudiziaria.

Per rispondere al quesito occorre operare un'analisi di quelli che sono i rapporti che si instaurano, all'interno dei collegi delle Corti di Assise, tra magistrati ordinari e giudici popolari.

3. Giudici popolari e giudici togati: un rapporto controverso.

Volendo, a questo punto della trattazione, affrontare il controverso rapporto tra laici e magistrati ordinari all'interno delle Corti di Assise, appare utile analizzare quelle che sono le caratteristiche tradizionali proprie dei giudici popolari, al fine di verificare se suddette caratteristiche siano tali da risultare conciliabili con il sistema di reclutamento per i medesimi previsto.

In via di premessa, è utile ricordare come, ai sensi dell'art. 11 della L. n° 287 del 1951, «l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio di funzioni pubbliche elettive».

La equiparazione suddetta rappresenta il frutto di un'interpolazione operata, nella norma *de qua*, con la Riforma di cui al D.L. 14 febbraio 1978, n° 31.

La novità, si è rilevato in Dottrina, si coglie «nei riflessi che l'equiparazione comporta alla luce dell'art. 51 comma 3 della Costituzione», laddove si stabilisce che chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche elettive ha diritto a disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro: ne consegue «che l'ufficio di giudice popolare assume una rilevanza pubblicistica analoga a quella delle funzioni attribuite ai rappresentanti della volontà popolare nelle assemblee nazionali e locali»⁸⁹.

In altri termini, la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia viene concepita come contributo sollecitato ed apprezzato dallo Stato, cosicché si vuole evitare che lo svolgimento di tale funzione pubblica si trovi a riflettersi negativamente sul lavoro del cittadino, scoraggiandone la partecipazione.

Siffatta impostazione trova, peraltro, ulteriore conferma nel fatto che il compenso per i giudici popolari che siano, contemporaneamente, lavoratori, autonomi o dipendenti, senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la funzione, è superiore rispetto a quello stabilito in via ordinaria⁹⁰.

⁸⁹ AMODIO Ennio, *op. cit.*, p. 60.

⁹⁰ In particolare, ai giudici popolari lavoratori non retribuiti spetta un compenso pari ad € 51,65 per le prime 50 sedute e ad € 56,81 per le udienze successive; mentre, ordinariamente, al giudice popolare spetta un compenso pari ad € 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Si veda, in proposito, www.giustizia.it.

Il tema della obbligatorietà dell'ufficio si lega strettamente al profilo della responsabilità dei giudici popolari: profilo, quest'ultimo, che induce l'interprete ad affrontare, contestualmente, quello della consapevolezza dei medesimi nello svolgimento della funzione.

Ebbene, ai fini di una completa disamina della tematica, ci si soffermi, in primo luogo, sulla mancanza di professionalità dei componenti non togati delle Corti di Assise e sulla, spesso contemporanea, assenza di conoscenza del diritto.

Si è, in proposito, affermato come la caratteristica della non professionalità costituisca «la ragion d'essere di una giustizia "parallela" a quella dei giudici professionali appartenenti all'apparato della magistratura» e si traduca «in una temporaneità delle funzioni che assicura, da un lato, una rotazione tale da coinvolgere vari strati della popolazione nell'esercizio del potere giurisdizionale, dall'altro, una indipendenza ancor più piena di quella del magistrato, che fa pur sempre parte della organizzazione burocratica dello Stato nella quale possono talora penetrare gli echi e le suggestioni degli orientamenti di politica criminale graditi al potere»⁹¹.

Se, sul piano teorico, in base a quanto disposto dagli artt. 10 ss. della L. n° 287 del 1951, non vi è incompatibilità tra giudice popolare ed esercizio della professione forense, ragione per cui la mancanza di professionalità non sottintende, automaticamente, la mancanza di una cultura giuridica, a livello pratico la frequente presenza, nelle Corti di Assise, di soggetti totalmente digiuni di diritto costituisce un dato di fatto, ciò che consente di svolgere alcune considerazioni sulla positività di un siffatto sistema.

Il mantenimento della presenza del popolo nei giudizi per gravi reati conserva, certamente, un senso, a patto che un senso si intenda attribuire all'istituto nell'attuale momento storico-costituzionale, solo laddove si tratti di cittadini estranei alla Magistratura: e ciò in rispondenza a quanto si affermava poco sopra, vale a dire in merito alla funzione, svolta dai giudici popolari, di introdurre nel processo penale i valori maggiormente consolidati nella società civile.

⁹¹ AMODIO Ennio, *op. cit.*, pp. 38 e 39.

Si ritiene, tuttavia ed allo stesso tempo, che, se si intende riconoscere all'istituto, ancora oggi, un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento della macchina giudiziaria con riferimento ai più gravi delitti, non può essere tralasciato il problema, parallelo, della indispensabilità di una adeguata consapevolezza del giudice popolare nel momento in cui egli esercita il proprio mandato.

Il problema della consapevolezza del giudice popolare, in quanto giudice non togato, rappresenta, in realtà, una specificazione del problema, di più ampio respiro, della consapevolezza dell'opinione pubblica in generale, a sua volta strettamente connessa alla qualità dell'informazione garantita dai *mass media*.

Si tratta di un problema di tipo culturale che, proprio perché tale, si traduce in un problema etico.

Purtroppo, si assiste, oggi, in Italia, ad un grave degrado della qualità dell'informazione pubblica, per quanto riguarda, soprattutto, l'informazione televisiva e giornalistica.

Si tratta di un degrado che si evince dal proliferare di programmi televisivi in cui soggetti totalmente inesperti di diritto si improvvisano giudici ed avvocati, al fine di strumentalizzare, soprattutto con riferimento a delitti di particolare impatto sociale, l'opinione pubblica, facendo leva sull'emotività del cittadino medio e sugli istinti repressivi che, spesso, si fanno strada sotto l'asserita veste di "voglia di giustizia"; nonché dalla comparsa di articoli giornalistici a volte diffusivi di notizie non corrispondenti al vero, secondo la filosofia del "fare notizia a tutti i costi".

Volendosi, qui, riprendere il discorso che si conduceva in apertura della presente trattazione, si è profondamente convinti che il diritto e il dovere di fare informazione debba, necessariamente, sottostare a principi di serietà professionale, potendosi considerare davvero libera l'informazione solo laddove essa si svolga nel rispetto di regole etiche.

Ebbene, non può, conseguentemente, dirsi realmente consapevole un'opinione pubblica strumentalizzata e non ci si può, allo stesso tempo, trovare d'accordo con chi sostiene che, «se è vero che oggi nell'opinione pubblica del nostro Paese, anche nelle classi subalterne, sono diffuse risposte di pura marca retributiva alla

criminalità, il partecipare “dall’interno” alla gestione dei meccanismi giudiziari di controllo in relazione ad uno specifico episodio e ad un imputato con una storia e un volto precisi può far maturare punti di vista diversi»⁹².

L’educazione della cittadinanza, infatti, non può avvenire durante il processo, non essendo, questo, il luogo, ideale e materiale, idoneo a tale compito.

In altri termini, il giudizio penale, per di più quello avente ad oggetto delitti particolarmente gravi, non può venire strumentalizzato al fine di risolvere un *deficit* culturale e, quindi, etico che ha cause totalmente esterne al processo e che, proprio per questo, deve trovare risposte prima del processo e, allo stesso tempo, fuori dal processo.

Non appare, peraltro, ammissibile ritenere, come affermato dalla Dottrina sopra citata, che la componente popolare si configuri come idonea a realizzare una «giustizia parallela» a quella di cui si troverebbero protagonisti i magistrati inseriti nell’ordine giudiziario, quasi che si debba creare una sorta di contrapposizione tra magistrati ordinari e giudici non togati.

Essendo unico il momento giurisdizionale, la sentenza finale deve, semmai, essere il risultato di una compartecipazione tra le due componenti, nell’ottica di un’integrazione di apporti reciproci, integrazione tale da assicurare, nell’ambito della decisione del caso concreto, quella che comunemente si identifica come “la Giustizia”.

Ma una effettiva integrazione è possibile solo laddove vi sia un sostanziale equilibrio tra il contributo dei giudici popolari e quello dei membri togati nella conduzione del processo e nel momento decisionale finale: equilibrio che appare, in realtà, un risultato del tutto ideale e sganciato dalla realtà dei giudizi di Assise.

Come da più parti si è rilevato, infatti, il giudice ordinario, all’interno del collegio giudicante, assume una posizione di netta predominanza, «sia per la padronanza della tecnica processuale e penale sia per la sua

⁹² AMODIO Ennio, *op. cit.*, pp. 44 e 45.

esperienza», ragione per cui egli «ha gioco facile [...] ad imporre la propria opinione ai giurati, condizionando ineluttabilmente la decisione giurisdizionale»⁹³.

Si comprende, pertanto, come l'affermata idoneità della caratteristica della non professionalità dei giudici popolari ad assicurare ai medesimi un grado di indipendenza addirittura maggiore rispetto a quello dei giudici togati, costituisce, in realtà, a parere di chi scrive, un'affermazione non rispondente a quelli che sono gli effettivi meccanismi della *prassi* dei giudizi nelle Corti di Assise.

Anzi, il fattore che risulta maggiormente in grado di condizionare l'attività dei giudici popolari è proprio il loro essere giudici non professionali e, spesso, privi di una cultura giuridica: condizionamento che, si comprende chiaramente, rende vana, da un punto di vista sostanziale, l'autonomia dei medesimi.

A risultare, dunque, evidente è che il grado di responsabilità del giudice popolare si lega, necessariamente, al livello di consapevolezza del medesimo: in altri termini, non può, nella maggioranza dei casi, parlarsi di consapevole assunzione di responsabilità da parte di soggetti privi di qualsiasi nozione di diritto, ciò che induce a riflettere sulla opportunità di mantenere in vita un meccanismo siffatto.

Ulteriori considerazioni merita l'affermazione, effettuata da alcuni Autori, per cui la presenza del popolo e della cultura di cui esso è portatore risulterebbe idonea a compensare le possibili collusioni con il potere, anche solo di tipo morale, da parte dei magistrati togati.

Ebbene, è, questo, un problema attinente a quell'etica, cui in precedenza si faceva cenno, che dovrebbe permeare tutte le Istituzioni e che, certamente, non si risolve garantendo la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Tutto quanto sino ad ora rilevato si lega ad un'ulteriore tematica, vale a dire quella del sistema di reclutamento dei giudici popolari mediante sorteggio.

⁹³ MOSCHELLA Giovanni, *op. cit.*, p. 160.

In ambito dottrinale si è fatta strada la convinzione della necessità di modificare suddetto meccanismo: tesi, si è sottolineato, «alimentata probabilmente dall'insoddisfazione per l'attuale prassi di compilazione degli elenchi che discrimina fortemente le classi popolari», dal momento che confermare tale sistema, a parere delle suddette voci critiche, equivarrebbe ad «affidarsi ad una casualità che non garantisce alcun collegamento tra la persona sorteggiata e le organizzazioni in cui si articola l'odierna democrazia di massa»⁹⁴.

Si è, pertanto, affermato come l'introduzione di un sistema di elezione dei giudici popolari sarebbe strumento idoneo a dar vita a nuove figure di intellettuali organici alle classi popolari⁹⁵.

Ad emergere, dalle posizioni di chi, anche oggi, vorrebbe pervenire ad un cambiamento del sistema di scelta dei giudici popolari nel senso della loro elezione, è la volontà di far fronte alla ignoranza tecnico-giuridica degli stessi.

Tuttavia, al di là della condivisibilità o meno di suddetta impostazione, non può sottacersi come il passaggio ad una procedura elettorale contrasterebbe con lo stesso dettato costituzionale e, precisamente, con il disposto che si delinea dal raffronto tra l'art. 102, comma 3, Cost., che fa espressamente riferimento alla «partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia» e l'art. 106, commi 2 e 3, Cost., laddove sono previsti «la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli» e la «chiamata» all'ufficio di consigliere di cassazione di professori ed avvocati per meriti insigni.

In merito a tale raffronto, infatti, si è concluso, da parte di autorevole Dottrina, che, mentre «il *giudice popolare* rende giustizia in quanto *civis* che gode dell'elettorato politico attivo, senza necessità di ulteriori attributi», nel «*giudice laico* la legittimazione ad assumere funzioni giurisdizionali deve invece essere accertata in concreto,

⁹⁴ AMODIO Ennio, *op. cit.*, p. 50.

⁹⁵ AMODIO Ennio, *ibidem*, p. 51, ricorda, inoltre, che «anche all'Assemblea Costituente non è stata trascurata questa prospettiva quando si è affrontato il problema delle forme e dei limiti della partecipazione popolare ai giudizi penali: qualcuno ebbe infatti a suggerire che i giurati venissero eletti, in un numero limitato, dai consigli regionali tra persone in possesso del titolo di studio non inferiore alla maturità classica o tecnica».

tenendo conto di una specifica idoneità verificata attraverso una elezione o una nomina (sensibilità per problemi sociali e politici; qualificazione sul piano della cultura giuridica ovvero di altre discipline tecniche)»⁹⁶.

È, dunque, evidente come quello dell'assenza di una cultura giuridica dei giudici popolari rappresenti un problema che ritorna continuamente nel dibattito culturale, concretizzandosi, anzi, a parere di chi scrive, nel problema che più mette in crisi la ragionevole persistenza della presenza del popolo nei processi di Assise.

Ritenere indispensabile, al fine di garantire la c.d. democrazia in giudizio, la presenza di membri del popolo ai processi in Corti di Assise, è, in realtà, il portato di un'impostazione ideologico-culturale che, ormai, non dovrebbe più avere cittadinanza, soprattutto con riferimento al reticolo istituzionale uscito dalla Costituzione repubblicana del 1948 e alle garanzie di libertà del cittadino, aventi il proprio supremo baluardo nel disposto di cui all'art. 2 Cost., laddove si sancisce il principio per cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Ad emergere, dunque, sia dal disposto di cui all'art. 2 Cost., sia dall'intero arco dei principi costituzionali, è un assetto ordinamentale tale per cui cittadino ed Istituzioni non dovrebbero collocarsi su fronti contrapposti.

In altri termini, ed è questa una delle più grandi conquiste dell'Italia repubblicana, le Istituzioni sono state congegnate dal Legislatore Costituente come espressive della volontà popolare e, soprattutto, come supreme garanti dei diritti fondamentali non solo del cittadino, ma, più in generale, della persona umana.

Se nell'Italia liberale post-unitaria le Istituzioni dello Stato si trovavano ad una distanza abissale dal cittadino e dalle sue esigenze, se, durante il Ventennio fascista, il cittadino ed i suoi diritti, in quanto persona umana, avevano subito un totale annullamento, essendo il partito-Stato ad essere centro di gravità del sistema dittatoriale mussoliniano, con l'entrata in vigore della Carta del 1948 si è operato un totale stravolgimento dei rapporti tra cittadino e pubblici poteri, qualificando questi ultimi come al servizio del primo.

⁹⁶ AMODIO Ennio, *op. cit.*, pp. 52 e 53.

Nonostante il processo, oggi in atto, di un progressivo allontanamento tra cittadini ed Istituzioni, di cui si è, in precedenza dato conto, la strada tracciata dai Padri Costituenti è chiara e le patologie del sistema sono da curarsi, piuttosto, in altra sede.

L'istituto della partecipazione popolare nei processi penali, difatti, sia che lo si concepisca come garanzia per i cittadini dai soprusi di un potere autoritario, sia che lo si intenda come strumento per introdurre, nei processi penali per reati di particolare gravità ed impatto sociale, i valori maggiormente diffusi nella collettività, è, si ritiene, del tutto privo di senso: quei valori, infatti, trovano già, in virtù del meccanismo democratico, compiuta espressione nel testo di legge così come approvato dal Parlamento e, dunque, dai rappresentanti del popolo scelti mediante elezione democratica.

Se, dunque, con il mantenimento dei giudici popolari nelle Corti di Assise si vorrebbe sopperire al grave ed, anzi, allarmante difetto di rappresentatività sostanziale dei cittadini da parte di Istituzioni oggi versanti in una vera e propria crisi di identità, ebbene, non è, certamente, questa la soluzione.

Il degrado etico in cui versano attualmente i vertici di potere dello Stato italiano, la crisi istituzionale degenerata negli ultimi tempi, rappresentano un problema che ha, tra le sue molte cause, quella, forse più incisiva, di una concezione deviata di potere pubblico da parte dei rappresentanti delle Istituzioni.

Il ricoprire una carica pubblica viene considerato, purtroppo troppo spesso, come uno strumento per il soddisfacimento di interessi personali: e gli scandali degli ultimi anni, con il dilagare della corruzione a partire dai livelli più bassi degli enti locali, ne sono la triste conferma.

Detenere una funzione pubblica, al contrario, equivale a svolgere un servizio alla collettività, nel senso più nobile del termine.

Nel momento in cui una simile concezione del potere lascia spazio alla strumentalizzazione dello stesso in chiave prettamente individualistica, come, purtroppo, è dato verificare nell'attuale momento storico, si genera una pericolosa divaricazione tra cittadino ed Istituzioni la cui perdita di credibilità rappresenta il fattore di rischio maggiore per la tenuta della democrazia.

Tutto ciò premesso, prima di tentare di delineare alcune possibili soluzioni per una compiuta ed efficiente riforma del sistema-justizia, è utile aprire una parentesi, all'interno del discorso sulla partecipazione di soggetti estranei alla Magistratura all'amministrazione della giustizia, all'istituto dei componenti onorari delle Corti per i Minorenni.

4. L'esempio dei Tribunali per i minorenni: una collaborazione tra laici e togati da mantenere e rafforzare

Dopo aver affrontato la tematica della partecipazione dei giudici popolari nelle Corti di Assise, si compirà, in questa sede, una, seppur breve, analisi dell'esperienza delle Corti per i minorenni, dove si assiste alla compresenza tra componenti togate e membri laici provenienti da altri settori.

Si osservi, in primo luogo, che ciò che distingue nettamente il giudice onorario minorile dal giudice popolare in Corte di Assise è il fatto che il primo viene scelto in quanto portatore di una specifica competenza⁹⁷.

In una circolare del Consiglio Superiore della Magistratura si legge, in merito al quesito se il giudice onorario minorile debba ricondursi alla previsione di cui al comma secondo o al comma terzo dell'art. 102 Cost., che la questione debba risolversi «senz'altro nel primo senso: il giudice onorario minorile esprime non tanto una forma di "partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia", quanto una situazione di collaborazione con la magistratura da parte di un "cittadino idoneo" per le sue particolari competenze»⁹⁸.

Il giudice onorario fa, dunque, parte del Tribunale per i minorenni come cittadino benemerito nell'assistenza ai minori in difficoltà e cultore di una delle discipline tra biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia.

⁹⁷ Si veda, per queste conclusioni, SERRA Piera, *Il giudice onorario minorile*, Franco Angeli, 2006, pp. 18 ss.

⁹⁸ C.S.M., *Circolare del 20 febbraio 1995, n° 2771. Criteri di selezione e nomina dei giudici onorari minorili, per il triennio 1996-1998*, in www.csm.it.

La composizione del collegio è diversa da quella presente nelle Corti di Assise, essendo esso costituito da due giudici togati e da due giudici onorari, un uomo e una donna.

Rilievo importante è quello per cui il voto del giudice onorario ha lo stesso peso rispetto a quello del giudice professionale.

Quanto alle ragioni dell'ingresso di specialisti esterni alla Magistratura nei giudizi per fatti di reato attribuibili a soggetti minori di età, si è affermato che dette ragioni sono da ricercarsi nell'oggetto stesso dei provvedimenti del tribunale per i minorenni: «le deliberazioni su quale collocazione possa meglio favorire il recupero del minore autore del reato, per esempio, o quali relazioni garantiscano al bambino allontanato dalla famiglia una certa serenità, non comportano questioni di natura giuridica se non in minima parte, nel senso che né la legge né la dottrina né la formazione che il giudice professionale acquisisce all'ingresso nella magistratura possono fornire la competenza necessaria per avvicinare la soluzione che più risponde all'interesse del bambino. Si tratta di quesiti su cui sono competenti, appunto, gli esperti del campo all'assistenza ai minori»⁹⁹.

Se ne ricava che, mentre, di norma, nelle aule giudiziarie, il contributo dello scienziato e del tecnico resta limitato alla fase istruttoria, prima, dunque, della decisione finale, il giudice onorario minorile partecipa direttamente alla redazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Ciò è possibile in quanto, nell'ambito dei processi per i minorenni, gli obiettivi dei giudici togati e di quelli onorari vengono a convergere per uno scopo comune.

Per quanto riguarda i laici, pertanto, «l'obiettivo ultimo delle professioni di assistenza all'infanzia è [...] eliminare o, meglio, contrastare gli ostacoli alla serenità dei minori: ostacoli di ordine psichico o psicofisico per lo psicologo e il neuropsichiatra; ostacoli di ordine sociale o psico-sociale per l'assistente sociale; ostacoli di ordine anche morale per il pedagogista»¹⁰⁰.

Per quanto attiene, invece, ai giudici togati, l'obiettivo corrisponde a quello di applicare il diritto minorile.

⁹⁹ SERRA Piera, *op. cit.*, p. 22.

¹⁰⁰ SERRA Piera, *ibidem*, p. 67.

Tuttavia, si è affermato, «se si cerca il fine ultimo del diritto minorile declinato nei casi specifici, esso si potrebbe individuare nel contrastare gli ostacoli alla serenità del minore, ostacoli di ordine sociale, psicologico, psicofisico, morale»: pertanto, si è rilevato, «tra gli obiettivi del professionista dell'assistenza all'infanzia e gli obiettivi dei giudici minorili esiste, se non una coincidenza o una sovrapposizione, certamente una sostanziale convergenza», essendo detta convergenza di finalità «il *quid* che rende specifica la relazione tra magistratura minorile e professioni di assistenza all'infanzia»¹⁰¹.

Da tutto quanto premesso, si ricava la straordinaria importanza della collaborazione tra membri togati e membri laici, ma specializzati, in specifiche discipline: specializzazione che è proprio l'elemento idoneo per giungere ad una decisione finale che sia non solo applicazione di norme giuridiche ma anche concretizzazione dei dettami di quelle stesse discipline e, dunque, massima espressione del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.

Sono queste le ragioni per cui un simile assetto deve essere mantenuto, rendendo sempre più solido lo spirito di collaborazione tra giudici ordinari e specialisti, con l'obiettivo, unico, di recuperare i minorenni autori di reati.

¹⁰¹ SERRA Piera, *op. cit.*, p. 67.

CONCLUSIONI

Tornando al tema centrale della presente trattazione, le disfunzioni del sistema-justizia rappresentano un problema che va affrontato, si ritiene in questa sede, non dall'esterno, con l'ingresso di cittadini nei giudizi penali, ma dall'interno, andando ad incidere sugli istituti processuali.

Volendo individuare alcune tra le possibili cause del malfunzionamento dell'amministrazione della giustizia italiana, appare utile partire da un dato di fatto: ogni anno, in Italia, vengono iscritte, negli appositi registri, poco meno di circa due milioni di notizie di reato ed il numero di processi penali pendenti si colloca ad un livello quantificabile tra i tre e i quattro milioni circa, cosicché il sistema si trova a non essere in grado di affrontare né l'arretrato né le sopravvenienze¹⁰².

Si è, in proposito, affermato: «c'è chi ritiene che il problema principale sia la mancanza di personale ma, almeno per ciò che riguarda le risorse di più alto livello, va detto che in quanto a numero di magistrati [...] e di avvocati [...], l'Italia è in termini assoluti al primo posto in Europa»¹⁰³.

Non si tralasci, inoltre, l'entità della spesa per la giustizia: «ad incidere in modo non trascurabile, contribuiscono, tra gli altri, fattori quali la spesa per le intercettazioni telefoniche ed ambientali [...] e quella degli indennizzi dovuti in base alla legge "Pinto"», senza trascurare l'incidenza dovuta alla gestione penitenziaria, «dal momento che il costo per detenuto si aggira intorno ai 400 euro al giorno»¹⁰⁴.

Venendo alla prospettazione di possibili soluzioni, si potrebbe ritenere auspicabile una spinta verso la c.d. depenalizzazione di tutte quelle fattispecie incriminatrici volte a sanzionare penalmente fatti dotati di scarsa pericolosità sociale, portando, così, a compimento la linea aperta dal legislatore sin dal 1981.

¹⁰² Si veda LANZILLO Luigi, *Le statistiche sulle cause di inefficienza del sistema giudiziario ed i rimedi all'eccessiva durata del processo penale*, in www.treccani.it.

¹⁰³ LANZILLO Luigi, *ibidem*.

¹⁰⁴ LANZILLO Luigi, *ibidem*.

Da parte di alcuni Autori si è, inoltre, sostenuta la necessità di sottoporre a revisione il sistema, di cui agli artt. 405 ss. c.p.p., dei termini di durata delle indagini preliminari e della possibile proroga dei termini stessi, dal momento che, si è affermato, «è invalsa la prassi per cui le richieste di proroga del P.M. vengono pressoché sempre accolte dal G.I.P.», auspicandosi, quindi, un maggiore controllo dell'organo giudicante su quello *requirente*¹⁰⁵.

Il tema è particolarmente delicato, racchiudendo in se due esigenze apparentemente opposte, vale a dire, da una parte, quella di garantire ai Pubblici Ministeri la possibilità di svolgere al meglio la propria attività di indagine senza sottostare a limiti temporali che, soprattutto di fronte alla complessità della criminalità odierna, si rivelano talvolta particolarmente restrittivi; dall'altra, quella per cui è, senza dubbio, inammissibile tenere uno o più soggetti sottoposti ad indagini preliminari per un tempo illimitato, dal momento che a venire in gioco è il fondamentale diritto alla libertà personale di ciascun individuo.

Ebbene, se appare certamente ragionevole auspicare un controllo effettivo e non di facciata da parte del Giudice per le Indagini Preliminari sulle richieste di proroga degli uffici di Procura, è anche vero che lo spropositato numero di arretrato e di carico pendente presso i Tribunali viene a costituire un fattore chiaramente condizionante proprio le tempistiche a disposizione dei Pubblici Ministeri nella fase delle indagini preliminari: senza omettere, peraltro, l'influenza negativa che detto fattore ha sul sistema di iscrizione delle notizie di reato nel registro ex art. 335 c.p.p., iscrizione sottratta a controlli quanto alle relative tempistiche e che, dunque, rimane oggetto di forte ed inevitabile discrezionalità da parte degli uffici di Procura.

Si evince, dunque, la necessità di una riforma organica, non potendosi concepire il sistema di amministrazione della giustizia come un insieme di tasselli tra loro sconnessi, essendo esso, al contrario, paragonabile, per usare una metafora efficace, ad una macchina, in cui il non funzionamento di una singola componente porta ad un malfunzionamento generale della macchina stessa.

¹⁰⁵ LANZILLO Luigi, *op. cit.*

In questo quadro si inserisce, purtroppo a pieno titolo, l'allarmante problema, affrontato all'inizio della presente trattazione, dell'eccessivo numero di errori giudiziari.

Si tratta di un problema che, certamente, viene a partecipare, quanto alle proprie cause, dei problemi che gravano sull'intero sistema-giustizia italiano e, al pari di tutti gli altri elementi che inducono a dare un giudizio non propriamente positivo su detto sistema, assume una più ampia portata, trascendente gli stessi meccanismi tecnico-processuali e coinvolgente il piano dell'etica professionale.

In altri termini, a dover essere modificata, in primo luogo, è la cultura giuridica propria sia di parte della magistratura, sia di parte dell'avvocatura.

Per un corretto funzionamento della macchina giudiziaria, infatti, ad assumere un ruolo di primaria importanza è lo spirito di collaborazione che dovrebbe caratterizzare sempre l'attività comune di giudici, Pubblici Ministeri ed avvocati.

Affermava Piero Calamandrei: «in questo dialogo tra il giudice e l'avvocato, non direi che il giudice sia protagonista: quello che conta è il binomio costituito da questi due termini inscindibili, la relazione di reciprocità che passa tra queste due forze, nell'equilibrio delle quali si riassumono tutti i problemi, giuridici e morali, della amministrazione della giustizia.

L'autore, in molti anni di esercizio della professione forense, si è convinto che qualsiasi perfezionamento delle leggi processuali rimarrebbe lettera morta, là dove, tra i giudici e gli avvocati, non fosse sentita, come legge fondamentale della fisiologia giudiziaria, la inesorabile complementarità, ritmica come il doppio battito del cuore, delle loro funzioni»¹⁰⁶.

Tali affermazioni, pur essendo, ormai, passati molti anni, mantengono intatta la propria attualità.

¹⁰⁶ CALAMANDREI Piero, *Prefazione alla seconda edizione*, in Id., *Elogio dei giudici*, cit., p. XXII e XXIV.

Troppo spesso, infatti, si assiste, nella conduzione di determinati casi giudiziari, ad una contrapposizione tra giudici ed avvocati e, d'altra parte, ad emergere, frequentemente, è una insufficiente collaborazione tra pubblici ministeri e ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Se è vero, da un parte, che, ai sensi dell'art. 327 c.p.p. il Pubblico Ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria, è altrettanto importante sottolineare come solo da una proficua collaborazione tra uffici di Procura e polizia giudiziaria può pervenirsi ad una efficace integrazione tra attività di indagine dei primi ed attività investigativa della seconda, impedendo l'emersione di personalismi tali da andare a discapito del buon funzionamento del sistema di amministrazione della giustizia.

È, dunque, nel segno della filosofia della collaborazione che devono agire gli operatori del diritto, avendo sempre di mira il principio fondamentale, di risalente genesi, per cui «insufficiente è infatti la conoscenza del diritto, se si ignorano le persone, nel cui interesse il diritto stesso è stato creato»¹⁰⁷.

¹⁰⁷ GIUSTINIANO, *Istituzioni*, 1,2,12.

BIBLIOGRAFIA

- ∂ **AA.VV.**, *Compendio di Procedura penale*, a cura di **CONSO Giovanni** e **GREVI Vittorio**, CEDAM, 2008.
- ∂ **AA.VV.**, *I giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, a cura di **AMODIO Ennio**, Giuffrè Editore, 1979.
- ∂ **AA.VV.**, *Il cuore in gabbia. I più drammatici errori giudiziari della storia d'Italia*, a cura di **MAGNO Gabriele**, Editori Internazionali Riuniti, 2012.
- ∂ **AMODIO Ennio**, *Giustizia popolare, garantismo e partecipazione*, in **AA.VV.**, *I giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, a cura di **AMODIO Ennio**, Giuffrè Editore, 1979, p. 1.
- ∂ **BECCARIA Cesare**, *Dei delitti e delle pene*, I Classici Universale Economica Feltrinelli, 1991.
- ∂ **BOCCA Giorgio**, *Editoriale*, in *La Repubblica*, 17 gennaio 1984.
- ∂ **CALAMANDREI Piero**, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Ponte alle Grazie, 2012.
- ∂ **CIANI Gianfranco**, *Intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012*, Roma, 25 gennaio 2013, in www.cortedicassazione.it.
- ∂ **CIMMARUSTI Ivan**, *Borsellino quater, Napolitano testimone*, in www.ilsole24ore.com, 23 marzo 2013.
- ∂ **DEFILIPPI Claudio**, *Il pescatore dei Tamburi*, in **AA.VV.**, *Il cuore in gabbia. I più drammatici errori giudiziari della storia d'Italia*, a cura di **MAGNO Gabriele**, Editori Internazionali Riuniti, 2012, p. 171.
- ∂ **FLICK Giovanni Maria**, *Giustizia ritardata significa giustizia negata*, in www.huffingtonpost.it, 5 febbraio 2013.
- ∂ **LANZILLO Luigi**, *Le statistiche sulle cause di inefficienza del sistema giudiziario ed i rimedi all'eccessiva durata del processo penale*, in www.treccani.it.

- ∂ **MAGNO Gabriele**, *Associazione nazionale vittime errori giudiziari. Articolo 643: storia, evoluzione ed obiettivi perseguiti*, in AA.VV., *Il cuore in gabbia. I più drammatici errori giudiziari della storia d'Italia*, a cura di **MAGNO Gabriele**, Editori Internazionali Riuniti, 2012, p. 11.
- ∂ **MAGNO Gabriele**, *Maria Antonia Columbu, quando l'errore diventa irreparabile*, in AA.VV., *Il cuore in gabbia. I più drammatici errori giudiziari della storia d'Italia*, a cura di **MAGNO Gabriele**, Editori Internazionali Riuniti, 2012, p. 199.
- ∂ **MARAFIOTI Domenico**, *Metamorfosi del giudice. Riflessioni su giustizia e potere*, Rubbettino, 2004.
- ∂ **MOSCHELLA Giovanni**, *Magistratura e legittimazione democratica*, Giuffrè Editore, 2009.
- ∂ **SCAPARONE Paolo**, *La partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. I. Profili storici e comparativi*, Giuffrè Editore, 1980.
- ∂ **SCOPELLITI Francesca**, *Enzo Tortora: colpevole perché innocente, antipatico perché uomo perbene*, in AA.VV., *Il cuore in gabbia. I più drammatici errori giudiziari della storia d'Italia*, a cura di **MAGNO Gabriele**, Editori Internazionali Riuniti, 2012, p. 133.
- ∂ **SERRA Piera**, *Il giudice onorario minorile*, Franco Angeli, 2006.
- ∂ **TINTI Bruno**, *Toghe rotte. La giustizia raccontata da chi la fa*, Chiarelettere, 2007.
- ∂ **VIGANÒ Francesco**, *La sentenza della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra Presidente della Repubblica e Procura di Palermo*, in www.penalecontemporaneo.it, 16 gennaio 2013.
- ∂ **VIVIANO Francesco**, *Ventuno anni all'ergastolo, era innocente. "Chi mi ridarà la mia vita perduta?"*, in *inchieste.Repubblica.it*.
- ∂ **VOENA Giovanni Paolo**, *Soggetti*, in AA.VV., *Compendio di Procedura penale*, a cura di **CONSO Giovanni** e **GREVI Vittorio**, CEDAM, 2008, p. 1.

SITOGRAFIA

- ∂ inchieste.repubblica.it.
- ∂ palermo.repubblica.it.
- ∂ www.altalex.com.
- ∂ www.art.643.org.
- ∂ www.cortedicassazione.it.
- ∂ www.csm.it.
- ∂ www.giustizia.it.
- ∂ www.huffingtonpost.it
- ∂ www.ilsole24ore.com.
- ∂ www.penalecontemporaneo.it.
- ∂ www.treccani.it.
- ∂ www.vita.it

INDICE SOMMARIO

◊ <u>Introduzione</u>	<u>pag. 2</u>
-----------------------------	---------------

CAPITOLO I

IL DRAMMA DELLA CONDANNA DELL'INNOCENTE IN ALCUNI TRA I CASI PIÙ ECLATANTI DELLA STORIA REPUBBLICANA

◊ <u>Premessa</u>	<u>pag. 13</u>
<u>1. Il caso di Enzo Tortora</u>	<u>pag. 15</u>
<u>2. La vicenda del pescatore dei Tamburi</u>	<u>pag. 18</u>
<u>3. Il caso Barilla</u>	<u>pag. 21</u>
<u>4. Il caso di Maria Antonia Columbu</u>	<u>pag. 24</u>
<u>5. Il caso di Giuseppe Gulotta</u>	<u>pag. 26</u>
<u>6. La strage di Via D'Amelio e la Trattativa Stato-Mafia</u>	<u>pag. 28</u>

CAPITOLO II

GIUDICI POPOLARI E DEMOCRAZIA GIUDIZIARIA

∂	<u>Premessa</u>	<u>pag. 34</u>
	<u>1. L'introduzione di un controllo, interno ed esterno all'organo del Pubblico Ministero, sull'esercizio della funzione di pubblica accusa: reale necessità?</u>	<u>pag. 36</u>
	<u>2. Giudici popolari e democrazia giudiziaria</u>	<u>pag. 45</u>
	<u>3. Giudici popolari e giudici togati: un rapporto controverso</u>	<u>pag. 55</u>
	<u>4. L'esempio dei Tribunali per i minorenni: una collaborazione tra laici e togati da mantenere e rafforzare</u>	<u>pag. 63</u>
∂	<u>Conclusioni</u>	<u>pag. 66</u>
∂	<u>Bibliografia</u>	<u>pag. 70</u>
∂	<u>Sitografia</u>	<u>pag. 72</u>